SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 243**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 62:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni **5%** serie ordinaria trentennale; **5,50%** serie ordinaria trentennale; **6%:** serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria trentennale; **7%:** serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria trentennale; **8%** serie ordinaria trentennale; **9%** serie ordinaria trentennale; **10%:** serie ordinaria ventennale e trentennale; **12%** serie ordinaria quindicennale; **13,50%** serie ordinaria quindicennale; **16,50%** serie ordinaria quindicennale; **17%:** serie ordinaria decennale e quindicennale; **17,50%:** serie ordinaria decennale e quindicennale; **18%** serie ordinaria quindicennale, sorteggiate il 1° ottobre 1991.

91A4493

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321.

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 110 *(Applicazione dei magistrati)*. — *1*. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

Art. 2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194 *(Tramutamenti successivi)*. — *1*. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

Art. 3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, vi prestino servizio per almeno quattro anni.

Art. 4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinunzia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Art. 5.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione è conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali è esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di età.

5. Le modalità di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, è inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.

7. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purché i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purché tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di utilizzare, per la settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

2. Il potere previsto nel comma 1 può essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, è inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.

2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10.

1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unità nella settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unità nella quinta qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in L. 60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede ad adeguare l'ordinamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni.

Art. 13.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché le idonee di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990.

2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale data non è consentito revocare le domande già presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti già svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico già previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

4. È altresì inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno 15 mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Art. 15.

1. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti determinati dai decreti legislativi previsti dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 16.

1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, da ultimo sostituita dalla tabella *B* annessa al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato *A* alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.006 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:

«*l)* previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età».

2. All'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la lettera β) è sostituita dalla seguente:

«β) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere β) e γ) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza».

3. È soppressa la nota in calce alle tabelle *A* e *B*, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 18.

1. La tabella *E* allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella *E* di cui all'allegato *B* alla presente legge.

Art. 19.

1. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e degli asili nido per i figli dei dipendenti della stessa Amministrazione, di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le modalità di funzionamento e le condizioni per l'ammissione alla mensa di servizio ed agli asili nido previsti dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di personale della stessa Amministrazione penitenziaria.

Art. 20.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.

Art. 21.

1. Il quadro *G* della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro di cui all'allegato *C* alla presente legge.

2. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le relative dotazioni organiche dell'Amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato *D*alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il numero degli impiegati di ciascuna qualifica e profilo professionale da assegnarsi all'ufficio centrale degli archivi notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali.

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge».

5. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo».

6. Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente articolo, quantificata in lire 10.658 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*
(Articolo 16, comma 1)

TABELLA

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenti superiori	1.050.000
Primi dirigenti	851.200
Ispettori generali del ruolo ad esaurimento	851.200
Direttori capo del ruolo ad esaurimento	851.200
IX qualifica preposti alla direzione	830.000
IX qualifica	762.000
VIII qualifica preposti alla direzione	762.000
VIII qualifica	725.000
VII qualifica preposti alla direzione	696.000
VII qualifica	660.000
VI qualifica	557.000
V qualifica	487.000
IV qualifica	487.000
III qualifica	487.000
II qualifica	452.000

Nota. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tabella, sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena e successivamente presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sia nel Corpo degli agenti di custodia e successivamente nel Corpo di polizia penitenziaria, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

ALLEGATO *B*
(Articolo 18)

TABELLA *E*

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta
Milano: Lombardia
Genova: Liguria
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige
Bologna: Emilia-Romagna
Firenze: Toscana
Ancona: Marche
Perugia: Umbria
Roma: Lazio
Pescara: Abruzzo-Molise
Napoli: Campania
Bari: Puglia
Potenza: Basilicata
Catanzaro: Calabria
Palermo: Sicilia occidentale
Messina: Sicilia orientale
Cagliari: Sardegna

ALLEGATO *C*
(Articolo 21, comma 1)

QUADRO *G* — DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili	1
D	Dirigente superiore	11	Consigliere ministeriale aggiunto	1
			Capo di circoscrizione ispettiva	5
			Sovrintendente di archivio notarile nelle sedi di Roma, Torino, Milano, Firenze e Napoli	5
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	3
			Conservatore capo di archivio notarile	22

ALLEGATO *D*
(Articolo 21, comma 2)

TABELLA

RUOLI DEL PERSONALE CON QUALIFICHE NON DIRIGENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI E RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE.

Qualifica funzionale	Dotazione di qualifica	Profilo professionale	Dotazione di profilo
IX	108	Conservatore	108
VIII	70	Vice conservatore	68
		Funzionario amministrativo contabile	2
VII	10	Collaboratore amministrativo contabile	10
VI	166	Ragioniere	160
		Consollista	6
V	325	Operatore amministrativo contabile	300
		Registratore di dati	25
IV	40	Coadiutore	30
		Autista meccanico	4
		Addetto ai servizi di portierato e custodia	6
III	200	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	200
Totale...	919		919

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 916/1958 reca: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie». Si trascrive il testo del relativo art. 42:

«Art. 42 *(Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze).* — I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941:

«Art. 192 *(Assegnazione delle sedi per tramutamento).* — L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione, o con altra domanda, revocate.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'art. 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 570/1966 reca: «Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello». Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 4 e 7:

«Art. 4 [come modificato dall'art. 4 della legge n. 27/1981 e dall'art. 4 della presente legge] *(Destinazione dei magistrati di corte d'appello).* — Salvo il disposto dell'art. 5, i magistrati di corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di corte d'appello e di sostituto procuratore generale presso le corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente dei tribunale sono esercitate da un magistrato di corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte d'appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'art. 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.».

«Art. 7 *(Rinuncia alla nomina).* — La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di corte d'appello, a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 27. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione».

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 254/1988 (Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) prevede che: «Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 [trattasi del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, *n.d.r.*] e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti».

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 325/1988 (Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni) prevede che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni all'assunzione di personale, salvo quelle previste per le categorie protette».

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 413/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989».

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

— La legge n. 395/1990 reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria». Detta legge è entrata in vigore l'11 gennaio 1991.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 6 (*Contingenti di qualifica*). — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta».

— Il decimo comma dell'art. 4 della predetta legge n. 312/1980 prevede che: «Il personale che ritenga di individuare in una qualifica superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità».

— Il D.L. n. 232/1989 reca: «Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — 1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti d'appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276».

La legge n. 482/1968 contiene la «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato».

— La legge n. 568/1967 reca: «Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari».

Nota all'art. 6:

— Con il D.M. 1° luglio 1987 fu bandito un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 12:

— L'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è così formulato:

«Art. 33 (*Trasferimento di sede*). — Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato».

Nota all'art. 13:

— Per il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1980 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 14:

— La legge n. 395/1990, entrata in vigore l'11 gennaio 1991, reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria». Si trascrive il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 5 e 6, e dell'intero art. 27 di detta legge:

«Art. 25 (*Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia*). — 1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'art. 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3-4. (*Omissis*).

5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 29, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale.

7-8. (*Omissis*)».

«Art. 27 (*Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria*). — 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 108/1989, recante ulteriore revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena:

«1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) (*omissis*);

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge».

— Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale se assunto con mansioni impiegatizie, e per la corrispondente categoria di ruolo se assunto con mansioni di operaio, nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'ENPAS ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi».

— L'art. 12 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è così formulato:

«Art. 12 *(Enti pubblici)*. — Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, i quali abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria:

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive e equipollenti;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'art. 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni».

— L'art. 41 del D.L.L. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), come sostituito dall'articolo unico della legge n. 703/1956, è così formulato:

«Art. 41. — Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente, a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia ai soli fini dell'istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.

Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 395/1990 (per il titolo si veda in nota all'art. 14), come modificato dall'art. 17 della presente legge, è il seguente:

«Art. 14 *(Ordinamento del personale)*. — 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente: assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente: sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;

c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:

1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;

2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;

3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la gradutoria di merito per gli appuntati scelti;

4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;

5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;

6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote;

α) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella *A* allegata alla presente legge;

β) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

γ) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;

7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:

α) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera α) del numero 6);

β) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere β) e γ) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza;

γ) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera β), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

δ) il personale di cui alle precedenti lettere β) e γ) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);

8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera β), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;

g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;

n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

2) previsione del concorso pubblico, per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) previsione del concorso riservato;

4) previsione dei corsi di formazione;

5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;

o) fatto salvo quanto previsto alla lettera *c)*, determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19.

2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543».

Note all'art. 16:

— La legge n. 65/1983 reca: «Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria».

— Il D.L. n. 356/1987 reca: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia».

Note all'art. 17:

— Per il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 395/1990 si veda in nota all'art. 15.

— La tabella *A* e la parte I della tabella *B* allegate alla citata legge n. 395/1990 determinano, rispettivamente, gli organici nel triennio 1993-1995 e nel triennio 1990-1992 del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'equiparazione delle qualifiche con i gradi del Corpo degli agenti di custodia e con le qualifiche del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. La nota in calce alla tabella *A* e alla parte I della tabella *B*, soppressa dall'art. 17 della presente legge, relativamente all'istituendo ruolo degli ispettori, così recitava: «Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento».

Nota all'art. 18:

— Per il titolo della legge n. 395/1990 si veda in nota all'art. 14.

Nota all'art. 19:

— Il testo degli articoli 12 e 41 della legge n. 395/1990 (per il titolo si veda in nota all'art. 14) è il seguente:

«Art. 12 *(Mensa di servizio e asili nido)*. — 1. È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria».

«Art. 41 *(Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria)*. — 1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al n. 3) dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in "Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria"

2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentare con gli utili delle suddette attività, nonché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203».

Note all'art. 20:

— La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico impiego». Il testo del comma 1 dell'art. 1 di detta legge è il seguente: «1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale».

— Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 413/1989 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 21:

— Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— La legge n. 307/1981 reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972». Si trascrive, nell'ordine, il testo dei relativi articoli 4, 9 e 19, gli ultimi due come modificati dall'art. 21 della presente legge:

«Art. 4. — Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;

2) testamenti segreti;

3) testamenti speciali;

4) testamenti olografici depositati formalmente presso un notaio;

5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografici non contemplati nel numero precedente;

6) ritiro dei testamenti segreti ed olografici depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile».

«Art. 9. — Alla dichiarazione presentata a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge».

«Art. 19. — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo».

— Si trascrive il testo degli articoli 620 e 621 del codice civile:

«Art. 620 *(Pubblicazione del testamento olografo)*. — Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

Art. 621 (*Pubblicazione del testamento segreto*). — Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2442):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 26 settembre 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3, 4, 10 ottobre 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 ottobre 1990 (atto n. 2442/*A* - relatore sen. CASOLI).

Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5159):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il 14, 15 novembre 1990, 22 gennaio 1991; 5, 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula il 13 marzo 1991 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 13 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 13 marzo 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 marzo 1991; 23 aprile 1991; 7, 8 maggio 1991.

Esaminato in aula il 24 giugno 1991 e approvato, con modificazioni, il 25 giugno 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2442/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18, 25 luglio 1991.

Esaminato in aula il 1° agosto 1991 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 2ª commissione il 1° agosto 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5159/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 25 settembre 1991; 2 ottobre 1991.

Esaminato in aula il 7 ottobre 1991 e approvato il 10 ottobre 1991.

91G0366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 giugno 1991, n. 322.

Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 20 concernente l'ordinamento dei servizi dell'Istituto;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Viste le proposte formulate dal comitato amministrativo dell'ISPESL, sentito il comitato tecnico scientifico dello stesso Istituto;

Udito il parere n. 306/90 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e considerato tuttora vigente l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80;

Vista la comunicazione in data 31 gennaio 1991 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione e attività dell'Istituto

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si struttura in dipartimenti centrali, uffici amministrativi e tecnici e dipartimenti periferici.

2. I dipartimenti centrali sono:

a) igiene del lavoro;
b) medicina del lavoro;
c) tecnologie di sicurezza;
d) insediamenti produttivi ed impatto ambientale;
e) omologazione;
f) documentazione e informazione.

3. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta dalle unità funzionali di fronte al direttore del dipartimento.

4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico, per un triennio.

5. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, per un triennio.

6. Gli incarichi di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ovvero revocati con la stessa procedura di cui ai commi precedenti.

7. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati tra i dirigenti di ricerca.

8. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati tra i dirigenti di ricerca o fra i primi ricercatori.

9. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unità funzionale amministrativo-contabile cui competono attività amministrative di supporto ai compiti di istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilità e contratti. L'unità funzionale in questione è retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

10. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unità funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

11. Gli uffici amministrativi sono costituiti dai servizi e dalle divisioni di cui al successivo art. 8. Essi sono retti dai dirigenti amministrativi che ne sono responsabili nei confronti del direttore dell'Istituto.

12. Il servizio tecnico patrimoniale di cui al successivo art. 9 è retto da un dirigente di ricerca o da un primo ricercatore.

13. La preposizione dei dirigenti agli uffici amministrativi e tecnici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

14. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono indicate nelle allegate tabelle *A* e *B*.

15. Con successivi provvedimenti, da emanarsi con le procedure di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80, saranno definiti, sentite le organizzazioni sindacali, i profili professionali delle varie qualifiche funzionali e la ripartizione delle dotazioni organiche, ai soli fini delle esigenze di servizio, fra i dipartimenti centrali e periferici e gli altri uffici.

16. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti, servizi, divisioni e uffici viene disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali viene disposta dal direttore di dipartimento.

17. I dipartimenti periferici sono trentaquattro e sono complessivamente regolati dall'art. 10 all'art. 18.

Art. 2.

Dipartimento igiene del lavoro

1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, proposta normativa e controlli di laboratorio in materia riguardanti gli ambienti di lavoro in rapporto ai vari tipi di rischio, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:

I - Laboratorio agenti fisici; II - Laboratorio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; III - Laboratorio polveri e fibre; IV - Laboratorio agenti chimici; V - Laboratorio biochimica applicata al lavoro; VI - Laboratorio chimica tossicologica; VII - Laboratorio analisi di processo; VIII - Laboratorio mezzi personali di protezione delle vie respiratorie.

Art. 3.

Dipartimento medicina del lavoro

1. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di ricerca, sperimentazione consulenza, proposta normativa e controlli in materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:

I - Laboratorio fisiologia e ergonomia; II - Laboratorio psicologia e sociologia del lavoro; III - Laboratorio patologia del lavoro e di tossicologia industriale; IV laboratorio fisiopatologia sperimentale; V - Laboratorio epidemiologia e statistica sanitaria occupazionale.

Art. 4.

Dipartimento tecnologie di sicurezza

1. Il dipartimento per le tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, sperimentazione, consulenza, proposte normative nonché analisi di sistema e controlli di laboratorio finalizzati alla sicurezza, alla qualità ed alla

standardizzazione di materiali, macchine, strutture nonché alla individuazione di sistemi ed apprestamenti di sicurezza di apparecchi ed impianti in relazione all'evoluzione tecnologica.

2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:

I - Apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto di persone e cose; II - Apparecchi ed impianti per il solevamento e il trasporto di materiali; III - Apparecchi a pressione; IV - Impianti in pressione; V - Macchine utensili ed operatrici; VI - Apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; VII - Macchine, impianti e tecnologie nel settore dell'industria delle costruzioni; VIII - Macchine, impianti e tecnologie nelle attività agricole e forestali; IX - Laboratorio chimico e tecnologico per i materiali; X - Laboratorio metallografico; XI - Laboratorio tecnologico per le strutture; XII - Laboratorio controlli non distruttivi; XIII - Laboratorio elettrotecnico.

Art. 5.

Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale

1. Il dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale svolge compiti di ricerca, studio, consulenza, rilevazioni sperimentali, analisi di sistema in relazione a problemi di sicurezza e compatibilità ambientale legati ad interazioni tra insediamenti produttivi e condizioni ambientali esterne ai luoghi di lavoro, anche con riferimento alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti comportanti rischi di incidenti rilevanti, di incendio, esplosione, emissioni tossiche o comunque connessi a forme di energia capace di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico.

2. Effettua interventi di assistenza tecnica e sovraintende alle attività espletate, in collaborazione con il dipartimento omologazione, anche in situazioni di emergenza, dai dipartimenti periferici sugli impianti per i quali si rendano necessarie analisi particolari e studi di sicurezza, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88.

3. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:

I - Analisi di rischio e di affidabilità; II - Valutazione delle conseguenze e sistemi di intervento; III - Localizzazioni e vulnerabilità; IV - Sicurezza attività speciali; V - Valutazione impatto ambientale; VI - Sistemi infrastrutturali di sicurezza; VII - Inquinamento chimico dell'aria; VIII - Inquinamento chimico del suolo e dell'acqua; IX - Rumori e vibrazioni; X - Inquinamento ambientale da radiazioni ed ultrasuoni; XI - Inquinamento termico.

Art. 6.

Dipartimento omologazione

1. Il dipartimento centrale di omologazione coordina lo svolgimento dell'attività di omologazione dei dipartimenti periferici dell'Istituto con compiti sia di indirizzo tecnico ed organizzativo sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale nonché per una univoca applicazione delle norme vigenti nell'ambito dell'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione. Provvede a fornire ai dipartimenti periferici gli eventuali chiarimenti interpretativi della regolamentazione tecnica. Per quanto di competenza provvede alla elaborazione di specifiche tecniche per l'omologazione e alla consulenza relativa. Assicura, altresì, le attività di omologazione non esercitabili direttamente dai dipartimenti periferici individuate dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento e provvede alla registrazione delle attestazioni omologative dei prototipi di serie.

2. Il dipartimento centrale omologazione in collaborazione con il DTS esercita la vigilanza su aziende, organismi e laboratori autorizzati che svolgono attività di certificazione nei settori omologativi di competenza dell'ISPESL. Il dipartimento centrale di omologazione è dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio della sua attività ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390.

3. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:

I - Mezzi di sollevamento e trasporto materiali; II - Mezzi di sollevamento e trasporto di persone e cose; III - Attrezzature elettriche; IV - Apparecchi a pressione fissi; V - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; VI - idroestrattori a forza centrifuga; VII - Impianti a pressione; VIII - Attrezzature provvisionali e mezzi individuali di protezione; IX - Dispositivi di sicurezza; X - Accordi di reciprocità con organismi omologatori esteri.

Art. 7.

Dipartimento documentazione, informazione e formazione

1. Il dipartimento di documentazione, informazione e formazione svolge, attraverso un sistema centralizzato, attività di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto.

2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:

I - Informazione; II - Documentazione; III - Attività statistiche-attuariali per la prevenzione; IV - Progettazione e sviluppo software; V - Tecnologie informatiche; VI - Biblioteca; VII - Formazione.

Art. 8.

Servizi amministrativi

1. I servizi amministrativi dell'ISPESL si compongono dei seguenti uffici di livello dirigenziale.

2. Uffici cui sono preposti i dirigenti superiori amministrativi con funzioni di capo servizio:

Servizio I - Affari generali, organizzazione e metodi;

Servizio II - Relazioni esterne;

Servizio III - Elaborazione dati;

Servizio IV - Organi collegiali e contenzioso;

Servizio V - Studi giuridici;

Servizio VI - Programmazione economico-finanziaria;

Servizio VII - Relazioni interne;

Servizio VIII - Coordinamento amministrativo periferico. Il direttore del servizio si avvale per l'attività di vigilanza, dei servizi amministrativi dei dipartimenti periferici, della collaborazione degli uffici centrali amministrativi e di due dirigenti superiori.

3. Uffici cui sono preposti primi dirigenti amministrativi con funzione di direttore di divisione:

Divisione I - Amministrazione del personale;

Divisione II - Reclutamento e svolgimento delle carriere - Ufficio matricola;

Divisione III - Trattamento economico di attività;

Divisione IV - Trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza;

Divisione V - Contratti;

Divisione VI - Spese in economia - Ufficio del consegnatario;

Divisione VII - Bilancio;

Divisione VIII - Servizi a terzi;

Divisione IX - Servizi comuni di supporto area di Monteporzio;

Divisione X - Servizi comuni di supporto area Casilina.

4. Servizio I - Affari generali, organizzazione e metodi:

Affari generali - Protocollo generale ed archivio posta e telex - Accettazione e spedizione corrispondenza - Atti e procedure per le designazioni di personale in seno a commissioni, comitati, collegi - Nomina dei funzionari delegati, ufficiale rogante, cassiere, consegnatario - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni - Rapporti con le divisioni II, III e IV, l'ufficio del consegnatario, l'ufficio cassa e l'ufficio tecnico - Affari non attribuiti ad altri servizi o divisioni - Brevetti - Portinerie, custodia, centralini telefonici - Organizzazione dei servizi di trasporto dell'Istituto - Gesione autoparco ed autisti dell'Istituto - Gesione, noleggio mezzi di trasporto - Problemi connessi con l'organizzazione degli uffici centrali e periferici del lavoro - Rilevazione di dati relativi agli uffici ed al personale nonché alla produttività e alle condizioni di lavoro - Indagini, rilevazioni e progetti di intervento per la razionalizzazione delle procedure organizzative e la maggiore efficienza dei servizi - Centro stampa - Stampa in offset - Autografia e fotodocumentazione - Fotoriproduzione - Tessere di riconoscimento ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 - Passaporti di servizio.

5. Servizio II - Relazioni esterne:

Rapporti amministrativi con gli organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di interesse - Collegamenti con le pubbliche amministrazioni e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione - Rapporti amministrativi, collaborazione e coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli altri enti operanti nel campo di interesse - Attività amministrativa riguardante convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico e convenzioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. - Assistenza a borsisti e visitatori stranieri - Assicurazione degli ospiti - Attività amministrativa relativa all'organizzazione con analoghe strutture del Servizio sanitario nazionale, di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale dell'Istituto e per gli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali - Organizzazione di congressi, convegni, mostre e altre manifestazioni promosse dall'Istituto - Spese di rappresentanza. - Gestione di mezzi audiovisivi e realizzazione di filmati cinematografici e televisivi - Videotape e servizi fotografici - Partecipazione a mostre, fiere, ecc. - Progettazione, realizzazione di opuscoli vari, e di cartellonistica inerenti al tema della sicurezza - Selezione della stampa quotidiana e periodica italiana ed estera, in riferimento a notizie di interesse istituzionale - Rapporti con la stampa e con i mass-media.

6. Servizio III - Elaborazione dati. Il servizio elaborazione dati svolge compiti di gestione dell'hardware, nonché studio e consulenza in materia tecnico statistica e di informatica:

studio e progettazione del sistema informatico per l'attività di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni, cordinamento dello sviluppo dell'attività informatica dei servizi e divisioni dell'Istituto nonché dei dipartimenti periferici e del dipartimento centrale omologazione per quanto attiene alle procedure amministrativo-contabili.

7. Servizio IV - Organi collegiali e contenzioso:

Segreteria del comitato amministrativo, del comitato esecutivo, delle commissioni consiliari. Adempimenti riguardanti la convocazione la verbalizzazione e le deliberazioni. Tenuta del registro delle deliberazioni. Formulazione ed elaborazione di tutti gli atti relativi al funzionamento degli organi collegiali e delle rispettive segreterie. Cura della raccolta e diffusione degli atti relativi. Predisposizione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali (comitato amministrativo, comitato esecutivo, comitati tecnici). Rapporti con l'interno e l'esterno per le attività degli organi collegiali dell'Istituto. - Collegamenti con il vice-presidente e con il direttore. Segreteria del comitato tecnico scientifico, del comitato interdipartimentale, della commissione permanente di cui

all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80. Adempimenti riguardanti la convocazione e la verbalizzazione. Predisposizione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali dell'Istituto (comitato tecnico scintifico, comitato interdipartimentale, commissione permanente di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80). - Contenzioso per le controvesie con il personale e con terzi estranei all'amministrazione. Contenzioso amministrativo e contabile. Controdeduzioni per ricorsi proposti al T.A.R., al Consiglio di Stato ed al Presidente della Repubblica. Rapporti con l'Avvocatura dello Stato. - Contenzioso relativo alle prestazioni e alle attività svolte dall'Istituto. Problematiche riguardanti il recupero dei crediti. Espletamento servizio ingiunzionale per la sede centrale e i dipartimenti periferici. Insinuazioni nelle procedure fallimentari e concorsuali di cui alla legge fallimentare regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive integrazioni. Problematiche concernenti l'applicazione delle tariffe.

8. Servizio V - Studi giuridici:

Studi di legislazione italiana ed estera, in particolare comunitaria, in materia prevenzionistica di sicurezza sul lavoro, ecc., con riguardo ai compiti istituzionali dell'ISPESL - Raccolta e studio degli atti parlamentari nelle materie concernenti l'Istituto ed il suo funzionamento. Predisposizione di elementi occorrenti per risposte ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari. - Consulenza giuridica interna per le attività in attribuzione all'Istituto stesso. Pareri su disegni e proposte di legge. Consulenza, per la direzione dell'Istituto, circa l'iter parlamentare dei disegni di legge riguardanti i compiti istituzionali.

9. Servizio VI - Programmazione economico-finanziaria:

Analisi raccolta e valutazione dei dati concernenti l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; consulenza ai dipartimenti centrali per l'analisi dei costi delle ricerche e delle prestazioni tecnico-scientifiche rese a terzi; Consulenza per la direzione su materia economica-finanziaria per le autorizzazioni all'apertura di crediti a favore dei funzionari delegati centrali e periferici. Analisi e studi econometrici dei progetti e dei piani pluriennali di ricerca - Studio delle modalità di applicazione delle normative riguardanti la contabilità generale dello Stato. Studio delle procedure di decentramento in materia amministrativo-contabile. Analisi del piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica. Istruzioni in materia di contabilità generale concernente le spese. - Predisposizione di atti ed elementi per i ministeri e per il CIPE in ordine alla determinazione delle tariffe per le attività prestate dall'Istituto. Valutazione in ordine ai risultati conseguiti dai dipartimenti periferici rispetto ai programmi e progetti di spesa. Consulenza contabile per il dipartimento omologazione in ordine alla gestione dell'esercizio finanziario ed ai costi di gestione finalizzati all'analisi della produttività dei dipartimenti periferici.

10. Servizio VII - Relazioni interne:

Rapporti con le organizzazioni sindacali - Contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali. - Analisi delle richieste sindacali - Convocazione, verbalizzazione delle riunioni sindacali - Predisposizione degli atti preliminari - Atti preliminari riguardanti la compilazione del piano triennale di attività e del piano annuale a seguito delle proposte formulate dai dipartimenti centrali - Predisposizione atti e provvedimenti di istituzione e nomina dei comitati tecnici - Raccolta elementi e predisposizione delle relazioni sull'attività dell'Istituto (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80, Corte dei conti, Presidenza Consiglio Ministri, ecc).

11. Servizio VIII - Coordinamento amministrativo periferico:

Vigilanza sull'attività amministrativa dei dipartimenti periferici per la conforme attuazione delle direttive emanate dalla sede centrale in stretto collegamento con il dipartimento centrale omologazione. Indirizzi ed ottimizzazione dell'azione amministrativa dell'ISPESL per il migliore conseguimento dei fini istituzionali.

12. Divisione I - Amministrazione del personale:

Affari generali concernenti il personale. - Assegnazione agli uffici - Pratiche medico-legali - Infermità da cause di servizio - Collocamento fuori ruolo - Procedimenti e provvedimenti disciplinari - Rapporti informativi e giudizi complessivi sul personale - Trasferimenti - Missioni - Congedi ordinari e straordinari - Aspettative - Comandi e distacchi - Assenze dal servizio e provvedimenti relativi - Accertamenti sanitari - Indennità di rischio al personale - Gestione libretti di rischio - Adempimenti gestione amministrativa della sorveglianza fisica e medica della radio-protezione - Denunzie e richieste di autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi in materia di impiego pacifico della energia nucleare.

13. Divisione II - Reclutamento e svolgimento delle carriere - Ufficio matricola:

Concorsi di assunzione del personale amministrativo, tecnico e professionale. Bandi, programmi ed esami, nomina delle commissioni giudicatrici, istruttoria delle domande ed ogni altra attività connessa con lo svolgimento dei concorsi. Approvazione graduatoria e nomina in prova. Assunzioni obbligatorie. Atti e provvedimenti di concorso o reclutamento di personale della ricerca. Immissione nel ruolo della carrica dei ricercatori - Assunzioni di personale scientifico da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e stranieri (lettera *c)*, art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80). Incarichi speciali ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Riconoscimento ai fini dello svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. - Cooperazione a termine con studiosi ed enti di ricerca italiani e stranieri (ex art. 2 della legge n. 519/73). Borse di studio: atti e provvedimenti relativi alla messa a concorso, all'assegnazione e gestione delle borse. Trasferimenti da e per le unità sanitarie locali. Cessazioni dal

servizio - Nomina in ruolo. Inquadramento e progressione di carriera del personale. Profili professionali. Passaggi di qualifica funzionale. Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni dirigenziali. Provvedimenti di promozione dei dirigenti. - Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi di direzione dell'Istituto. Provvedimenti di conferimento e revoca di incarichi. Sorveglianza, lettera *d)*, art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 e relativi provvedimenti - Stato matricolare. Fascicoli personali. Schedario. Ruoli di anzianità. Rilascio certificati e copie, provvedimenti relativi al personale in servizio. Bollettino ufficiale.

14. Divisione III - Trattamento economico di attività - Ufficio cassa:

Assegni fissi al personale - Assegni per il nucleo familiare - Emolumenti e indennità particolari. - Provvedimenti economici concernenti particolari categorie di personale. - Provvedimenti economici conseguenti e riconoscimenti, ricongiunzione e valutazione di servizi. - Ritenute per prestiti, mutui e conto terzi - Adempimenti fiscali - Adempimenti concernenti le assicurazioni sociali - Operazioni in valuta estera - Rapporti con il sistema informativo della Ragioneria centrale dello Stato. - Compensi per lavoro straordinario - Indennità variabili. - Indennità di missione e di trasferimento. - Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale. - Liquidazione verso terzi di particolari prestazioni professionali. - Compensi ed indennità ai componenti di comitati, commissioni e collegi. - Relativi adempimenti fiscali. - Servizio di cassa - Gestione fiduciaria per gli assegni al personale. - Rendiconti trimestrali. - Anticipi per missioni in territorio nazionale ed all'estero. - Buoni di cassa per anticipi ed emissione titoli di spesa. - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

15. Divisione IV - Trattamento di previdenza quiescenza ed assistenza:

Trattamento di previdenza - Prestazioni ENPAS - Indennità di buonuscita - liquidazione - Riliquidazione e supplemento indennità di buonuscita - Indennità *Una tantum* diretta e indiretta - Riscatti utili ai fini del trattamento di previdenza - Rapporti con l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali - Trattamento di quiescenza - Trattamento pensionistico ordinario e privilegiato (diretto, indiretto e di reversibilità) - Assegni accessori della pensione - Riscatti servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza - Riconoscimenti e ricongiunzioni di servizi - Riconoscimenti e ricongiunzioni servizi personale scientifico proveniente da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Costituzione posizione assicurativa presso l'INPS - Posizioni assicurative - Rapporti con il Ministero del tesoro - Ufficio pensioni e con l'INPS - Trattamento di assistenza - Adempimenti conseguenti al riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio - Equo indennizzo - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio od in quiescenza ed ai loro familiari - Prestazioni creditizie.

16. Divisione V - Contratti:

Contratti: adempimenti preliminari stipulazione approvazione ed atti modificativi. - Esecuzione dei contratti; collaudi; applicazione clausole penali. - Emissione dei titoli di pagamento. - Attività dell'ufficiale rogante. - Transazioni. - Albo dei fornitori. - Fabbisogno dei servizi amministrativi e tecnici. - Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le sedi centrali e periferiche e relative manutenzioni. - Canoni spese condominiali ed altri oneri accessori. - Convenzioni per l'uso dei locali a titolo gratuito.

17. Divisione VI - Servizi e spese in economia - Ufficio del consegnatario:

Acquisti, manutenzioni, noleggi, lavori e servizi in economia. - Accertamenti della regolarità di fatture e conseguenti adempimenti. - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa. - Spese per l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni di interesse dell'amministrazione. - Emissioni titoli di spesa e rendiconti - Tenuta albo fornitori. - Tenuta ed aggiornamento atti, tariffe ditte, spedizioni. - Ufficio del consegnatario. - Scritture inerenti all'inventario dei beni immobili. - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti dall'Istituto. - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito. - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

18. Divisione VII - Bilancio:

Bilancio di previsione. Predisposizione tecnica e tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione annuale e triennale di competenza e di cassa. Coordinamento della gestione del bilancio. Raccolta ed elaborazione dati. Riscontro del bilancio dell'Istituto con il sistema informativo della Ragioneria centrale dello Stato. Assestamento di bilancio e variazione alle dotazioni di competenza e di cassa - Registrazione e controllo degli impegni e dei titoli di spesa emessi dai servizi e dalle divisioni. Rilevazioni periodiche dello stato di attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto con segnalazione della trasformazione da impegni provvisori in definitivi. Coordinamento delle procedure inerenti la meccanizzazione dei dati contabili sulla gestione delle spese per la elaborazione della situazione finanziaria del bilancio. Situazione mensile di competenza e di cassa dei capitoli di spesa. Ripartizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa del bilancio con successiva analisi dell'andamento delle spese per il coordinamento della gestione del bilancio. Emissione ordini di accreditamento a favore dei responsabili dei dipartimenti periferici, ai funzionari delegati e al cassiere della direzione. Controllo sulla gestione dei fondi di spesa assegnati ai funzionari delegati periferici e della direzione. Controllo sull'attività contabile dei dipartimenti periferici, della cassa centrale e dei funzionari delegati della direzione nonché rilevazioni mensili delle spese sostenute. Esame dei rendiconti dei responsabili dei dipartimenti periferici dei funzionari delegati e del cassiere della direzione. - Rendiconto consuntivo dell'Istituto e rendiconto contabilità separata

delle attività omologative. Tenuta contabile dei residui contenente le spese per il funzionamento, le manutenzioni e le spese generali dei dipartimenti periferici e degli uffici amministrativi centrali. Predisposizione relazione amministrativa sul consuntivo della gestione dell'Istituto. Emissioni ordini di accreditamento in conto residui ai funzionari delegati dei dipartimenti periferici e centrali.

19. Divisione VIII - Servizi a terzi:

Predisposzione di prospetti mensili riepilogativi degli addebiti, degli incassi residui e competenze a seguito elaborazioni meccanografiche. Controlli tra gli incassi ed i servizi resi e predisposizione relazioni per attività residua. Predisposizione situazioni contabili trimestrali da inviare ai Ministeri del tesoro e della sanità inerenti l'intera attività dell'Istituto per i capitoli di entrata 3696, 3697, 3698, 3699. Emissione avvisi di pagamento per attività omologative rese all'estero. Effettuazione rimborsi per somme erroneamente versate o per duplicati di pagamento e conseguente emissione dei decreti e degli ordinativi. Predisposizione dati per il bilancio annuale di previsione e successive variazioni e prospetti periodici di raffronto tra i dati previsionali e l'attività svolta. Tenuta registri IVA e denuncia annuale - Adempimenti connessi con i fermi amministrativi disposti dalle Intendenze di Finanza con relativa tenuta dello schedario delle ditte e società. Predisposizione situazioni mensili in ordine all'andamento degli incassi dei servizi istituzionali. Rilevazione degli incassi affluiti sul c.c.p. centralizzato e raccordo con i dati forniti dal servizio elaborazione dati con le consuete elaborazioni mensili. Identificazione dei versamenti registrati dal servizio elaborazione dati quali somme versate in eccedenza e predisposizione della relativa modulistica. Adempimenti contabili connessi con gli annullamenti dei crediti. Predisposizione degli ordini di pagamento per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale sugli avvisi emessi dall'Istituto. Attività contabile concernente i rapporti contrattuali derivanti da convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e private in campo nazionale ed internazionale erogatrici di contributi a favore dell'Istituto per lo svolgimento di ricerche particolari. Pratiche amministrativo-contabili inerenti la predisposizione dei rendiconti della gestione dei contributi ricevuti.

20. Divisione IX - Servizi comuni di supporto dell'area Monteporzio:

Manutenzione ordinaria immobili dell'area. Fabbisogno dei servizi tecnici. Accettazione e spedizione corrispondenza, autografia e fotodocumentazione, portineria, custodia, centralini telefonici, gestione automezzi. Servizi e spese in economia. Buoni cassa ed emissione titoli di spesa e rendiconti. Tenuta registri infortuni. Adempimenti amministrativi connessi al regime autorizzativo e/o di denunce relative a: abitabilità, scarichi, impianti, ecc. (comuni, unità sanitarie locali, vigili del fuoco, ecc.) - Ufficio del consegnatario; scritture inerenti all'inventario dei beni mobili. Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto. Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito. Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

21. Divisione X - Servizi comuni di supporto dell'area Casilina:

Manutenzione ordinaria immobili dell'area. Fabbisogno dei servizi tecnici. Accettazione e spedizione corrispondenza, autografia e fotodocumentazione, portineria, custodia, centralini telefonici, gestione automezzi. Servizi e spese in economia. Buoni cassa ed emissione titoli di spesa e rendiconti. - Tenuta registri infortuni. Adempimenti amminsitrativi connessi al regime autorizzativo e/o di denuncie relative a: abitabilità, scarichi, impianti, ecc. (comuni, unità sanitarie locali, vigili del fuoco, ecc.) - Ufficio del consegnatario; Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili. Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto. Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito. Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

Art. 9.

1. Servizio tecnico patrimoniale:

Individuazione dei lavori necessari al buon funzionamento, all'aggiornamento tecnico e alla acquisizione e mantenimento dello stato di sicurezza di immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto: elaborazione dei relativi progetti. Parere sui progetti redatti da ditte e tecnici estranei all'amministrazione. Direzione dei relativi lavori. Progettazione, direzione, esecuzione (quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private) e collaudo dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni mobili, immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. - Adempimenti amministrativi connessi all'attività di competenza.

Art. 10.

1. I dipartimenti periferici dell'ISPESL di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Terni, Torino, Venezia sono classificati di prima categoria.

Art. 11.

1. I dipartimenti periferici dell'ISPESL di Alessandria, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Como, Forlì, Livorno, Lucca, Padova, Pescara, Piacenza, Potenza, Sassari, Taranto, Treviso, Udine, Verona sono classificati di seconda categoria.

Art. 12.

1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente sulle circoscrizioni riportate nella tabella C.

Art. 13.

1. I dipartimenti periferici si articolano in tre unità funzionali tecnico-scientifiche ed in una unità funzionale amministrativo-contabile.

2. Le tre unità funzionali tecnico-scientifiche dei dipartimenti si riferiscono alle attività di omologazione e impatto ambientale concernenti rispettivamente «apparecchi ed impianti a pressione» e «apparecchi ed impianti di sollevamento e vari» e «impianti».

3. L'unità funzionale amministrativo-contabile svolge attività amministrativa di supporto ai compiti di Istituto relativa all'amministrazione del personale, protocollo di archivio, contabilità e contenzioso, ufficio del funzionario delegato ed ufficio del consegnatario.

Art. 14.

1. I direttori dei dipartimenti periferici di prima categoria sono nominati tra i dirigenti di ricerca.

2. I direttori dei dipartimenti periferici di seconda categoria sono nominati tra i dirigenti di ricerca o tra i primi ricercatori.

Art. 15.

1. Nei dipartimenti periferici le tre unità funzionali tecnico-scientifichedi cui all'art. 13 sono dirette ciascuna da un primo ricercatore o da un consulente professionale della X qualifica funzionale.

Art. 16.

1. Nel dipartimento periferico di prima categoria l'unità funzionale amministrativo-contabile di cui all'art. 13 è diretta da un primo dirigente del ruolo amministrativo che svolge altresì le funzioni di funzionario delegato.

Art. 17.

1. Nel dipartimento periferico di seconda categoria l'unità funzionale amministrativo-contabile di cui all'art. 13 è retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 18.

1. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attività complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, dovrà sentire il dipartimento centrale omologazione e gli altri dipartimenti centrali eventualmente interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicità di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attività delle unità organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative. Attuano l'organizzazione delle unità funzionali disposta dalla direzione dell'Istituto su proposta dello stesso dipartimento periferico sentito il dipartimento centrale competente. Il direttore del dipartimento di seconda categoria assolve altresì i compiti di funzionario delegato.

2. Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento centrale competente, per un triennio.

3. Ai direttori dei dipartimenti periferici è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti dirigenti. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

Art. 19.

Segreteria tecnico-scientifica

1. La segreteria tecnico-scientifica coadiuva il direttore, su richiesta dello stesso, nell'espletamento di particolari compiti in materia di programmazione e indirizzo delle attività tecniche dell'Istituto. La segreteria tecnico-scientifica è costituita da personale dipendente di livello e qualifica elevati. L'incarico di membro della segreteria tecnico-scientifica non è compatibile con il mantenimento di responsabilità di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale e di uffici amministrativi e tecnici.

2. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare alla segreteria tecnico-scientifica è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

3. La nomina a componente la segreteria tecnico scientifica è disposta dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

Art. 20.

Segreterie

1. Per le esigenze di segreteria sono istituiti due uffici denominati rispettivamente segreteria del vice-presidente, segreteria del direttore.

2. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare a ciascuna segreteria, è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

3. Alla segreteria del vice-presidente è assegnato personale del ruolo amministrativo dell'Istituto.

4. Alla segreteria del direttore è assegnato personale dipendente dei diversi ruoli e qualifiche dell'Istituto.

5. L'assegnazione del personale alle segreterie è disposta dal direttore dell'Istituto.

Art. 21.

Consiglio interdipartimentale

1. Il consiglio interdipartimentale è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e dai direttori dei dipartimenti centrali.

2. Il consiglio interdipartimentale:

a) designa i direttori di dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

b) formula proposte:

sul programma di attività dell'Istituto sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento;

sul piano dell'utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione;

c) esprime parere sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti;

d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda;

e) verifica: lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto;

f) predispone per il direttore dell'Istituto: la proposta di consuntivo delle attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento.

3. Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del proprio presidente o, in via straordinaria, su richiesta del direttore o di almeno la metà dei componenti.

L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Art. 22.
Consiglio di dipartimento

1. In ciascun dipartimento è istituito un consiglio di dipartimento. Il consiglio è composto dal direttore del dipartimento, che lo presiede, dai coordinatori delle unità funzionali e da tre rappresentanti eletti dal personale del dipartimento. Il consiglio di dipartimento collabora con il direttore del dipartimento per il coordinamento dell'attività delle unità funzionali.

2. Il consiglio di dipartimento deve essere consultato dal direttore del dipartimento in merito:

a) alla conduzione tecnica del dipartimento;

b) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

c) alla programmazione dei corsi che rientrano nella specifica competenza del singolo dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento si riunisce in via ordinaria, su convocazione del proprio presidente, almeno due volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei coordinatori delle unità funzionali.

Art. 23.
Assemblea di dipartimento

1. L'assemblea di dipartimento è costituita da tutto il personale di ruolo del dipartimento e si riunisce su convocazione del direttore del dipartimento in via ordinaria almeno un volta a semestre, a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del dipartimento o in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

Art. 24.
Incarichi

1. Il Ministro della sanità, per lo studio e la soluzione di particolari e urgenti problemi attinenti la funzionalità dell'Istituto, su proposta del direttore, sentito il comitato amministrativo, può affidare speciali incarichi ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 25.
Comitati tecnici

1. Al fine di realizzare, a norma dell'art. 20, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, la partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro della sanità, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, istituisce, con propri decreti, comitati tecnici per determinate materie.

2. I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione sono istituiti su conforme parere dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

1. Nella prima attuazione del presente ordinamento, gli incarichi di direttore dei dipartimenti centrali e periferici, nonché gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali e periferici, sono conferiti, con le procedure di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ai dipendenti della X qualifica funzionale, profilo di consulente professionale e di ricercatore e al personale delle qualifiche dirigenziali che abbia esercitato l'opzione di cui al punto 6 dell'art. 14 e al punto 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 27.

Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, saranno definiti i compiti delle unità funzionali dei dipartimenti centrali e periferici nonché delle sezioni dei servizi e delle divisioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 204

TABELLA *A*

ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE DELL'ISPESL

III	Qualifica funzionale		40
IV	Qualifica funzionale		30
V	Qualifica funzionale		154
VI	Qualifica funzionale		126
VII	Qualifica funzionale		144
VIII	Qualifica funzionale		465
IX	Qualifica funzionale		77
X	Qualifica funzionale:		
	Consulente professionale	90	
	Ricercatore	144	450
	Primo ricercatore	144	
	Dirigente di ricerca	72	
	Totale		1.486

In corrispondenza delle posizioni soprannumerarie determinatesi nella V per effetto degli inquadramenti di cui alla deliberazione del comitato amministrativo del 20 ottobre 1988 sono resi indisponibili per nuove assunzioni altrettanti posti nella VI qualifica funzionale.

TABELLA *B*

DIRIGENZA

Qualifiche	Funzioni	Dotazioni organiche
Dirigente superiore	Capo Servizio amm.vo centr. Incarico di coordinamento divisioni e uffici amministrativi e periferici	10
Primo dirigente	Direttore di divisione amministrativa centrale e di unità funzionale amministrativo-contabile periferica	24

I suddetti ruoli sono riferiti alla dirigenza di strutture amministrative.

Per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali tecniche che non transiti nella X qualifica funzionale (profili di consulente professionale o ricercatore), per effetto dell'opzione di cui all'art. 14, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987 e delle procedure di cui al successivo art. 15, punto II del decreto del Presidente della Repubblica stesso sono previsti, in aggiunta alle dotazioni organiche sopra indicate, altrettanti posti ad esaurimento ripartiti in base alle qualifiche rivestite dal personale medesimo.

Un ugual numero di posti è accantonato e reso indispensabile nella X qualifica funzionale (profilo professionale di ricercatore e consulente professionale).

Ai suddetti dirigenti sono affidate mansioni di studio e ricerca per lo svolgimento dell'attività tecnica e di omologazione.

TABELLA *C*

DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISPESL

Sede	Indirizzo	Territorio
Alessandria	Via Cesare Lombroso, 14	Alessandria - Asti
Ancona	Via Cadorna, 10	Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli P.
Bari	Via Piccinni, 164	Bari - Foggia
Bergamo	Via G. Paglia, 40	Bergamo
Biella	Via V. Cerruti, 7	Aosta - Vercelli - Novara
Bologna	Via Boldrini, 14	Bologna - Modena - Ferrara
Bolzano	Via Orazio, 49	Bolzano - Trento
Brescia	C.so Cavour, 15	Brescia - Cremona - Mantova
Cagliari	Via Malta, 45	Cagliari - Oristano
Campobasso	Via Nazario Sauro, 6	Campobasso - Isernia
Catania	Largo dei Vespri, 19	Catania - Enna - Messina - Ragusa - Siracusa
Catanzaro	Via Francesco Spasari, 3	Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza
Como	Viale Giulio Cesare, 17	Como, Sondrio - Varese
Firenze	Viale Gramsci, 19	Firenze - Arezzo - Siena
Forlì	P.le della Vittoria, 12	Forlì - Ravenna
Genova	Piazza Brignole, 3	Genova - Imperia - La Spezia - Savona
Livorno	Via Grande, 129	Livorno - Grosseto - Pisa
Lucca	Via Bonamici, 9	Lucca - Massa Carrara - Pistoia
Milano	Via Mangiagalli, 3	Milano - Pavia
Napoli	Via Chiatamone, 33	Napoli - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno
Padova	Via Berchet, 9	Padova - Rovigo - Vicenza
Palermo	Via M. Stabile, 9	Palermo - Agrigento - Caltanissetta - Trapani
Piacenza	Via Taverna, 273	Piacenza - Parma - Reggio Emilia
Pescara	Corso V. Emanuele II, 10	Pescara - Chieti - L Aquila - Teramo
Potenza	Via F. Baracca, 17	Potenza - Matera
Roma	Via delle Zoccolette, 30	Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo
Sassari	Via Amendola, 82	Sassari - Nuoro
Taranto	Via D'Aquino, 40	Taranto - Brindisi - Lecce
Terni	Via Annio Floriano, 23	Terni - Perugia
Torino	Corso Turati, 11	Torino - Cuneo
Treviso	(Sede e competenze territoriali da definire)	
Udine	Viale Ungheria, 32	Udine - Pordenone - Gorizia - Trieste
Venezia	Corso del Popolo, 133	Venezia - Treviso - Belluno
Verona	Via Luigia Poloni, 7	Verona

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 619/1980 (Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) è il seguente:

«Art. 20 *(Ordinamento dei servizi).* — Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta

del comitato amministrativo, sentito il comitato tecnico scientifico, viene definito l'ordinamento dei servizi che deve prevedere:

numero, denominazione e organizzazione interna dei dipartimenti;

organici di ciascun dipartimento;

unità funzionali nelle quali è articolato ogni dipartimento;

modi e forme per realizzare:

a) il coordinamento tra i dipartimenti (comitato interdipartimentale);

b) la interdisciplinarità delle attività dell'Istituto;

c) la partecipazione degli operatori alla programmazione dell'attività del dipartimento (assemblee di dipartimento) ed alla gestione funzionale del dipartimento (consigli di dipartimento);

d) la partecipazione delle parti sociali e degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa ed alla determinazione delle specifiche tecniche;

e) la temporaneità degli incarichi di direzione di dipartimento e di unità funzionale.

La dotazione complessiva dei ruoli organici dell'Istituto non potrà comunque superare quella dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità quale prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 175/1988 reca: «Approvazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 390/1982 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) è il seguente:

«I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti dell'attività omologativa. Ad integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente art. 2, primo comma».

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 12 *(Commissione permanente del comitato amministrativo)*. - Ferme restando le modalità di collaborazione con le regioni, previste dal quinto comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ogni determinazione concernente l'accesso del personale dell'Istituto nei luoghi di lavoro è assunta dall'Istituto secondo le indicazioni di una commissione permanente del comitato amministrativo composta:

dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di assenza, dal vice presidente;

da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;
da tre rappresentanti delle regioni».

— Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 69 *(Determinazione dei titoli di dottorato e delle università abilitate a rilasciarli)*. — Le facoltà e i dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive e di quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare idoneità, a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con altre università anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di ricerca eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.

A tal fine i rettori delle università interessate inviano al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, motivate e documentate proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, specificandone le particolari modalità di svolgimento, le strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilità di un sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica e originale produzione scientifica, nonché, le eventuali proposte di convenzioni e le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale determina, con proprio decreto, sulla base delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono essere conseguiti e le università che li rilasciano. La durata dei corsi non potrà essere inferiore a tre anni accademici.

Le università dove esistano corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata relazione dell'attività svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle eventuali revisioni».

— Il R.D. n. 267/1942 reca: «Disciplina dei fallimenti, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 11 *(Attribuzioni del direttore dell'Istituto)*. — Il direttore dell'Istituto è responsabile dell'attuazione dei piani di attività e delle deliberazioni assunte dal comitato amministrativo.

In particolare, il direttore dell'Istituto:

sovraintende al funzionamento ed alle attività dell'Istituto;
emettere e firma i mandati;
presenta al Ministro della sanità, entro il primo semestre di ogni anno, una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e propone lo schema sui programmi dell'Istituto;
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dal regolamento adottato dal comitato amministrativo».

- Il testo dell'art. 16, lettera *c)*, del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) è il seguente:

«*c)* viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilità di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attività prevenzionale presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità) è il seguente:

«Art. 2 *(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)*. Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone con contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

— Il testo dell'art. 16, lettera *d*), del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) è il seguente:

«*d*) viene stabilito il divieto di esercizio delle attività di libera professione».

— Il D.P.R. n. 718/1979 reca: «Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 619/1980 (Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) è il seguente:

«Art. 22 (*Coordinamento delle attività degli istituti*). — Il coordinamento delle attività dell'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanità e composta dai direttori dei due istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanità, e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 380 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:

«Art. 380 (*Conferimento di speciali incarichi*). — Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consuntivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se dà assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito».

Nota all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 20, lettera *d*), del D.P.R. n. 619/1980 ved. nota all'art. 1.

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 18 (*Conferimento degli incarichi per il primo triennio*). — Il primo conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e di coordinamento delle unità funzionali ha la durata di un triennio e viene effettuato dal comitato amministrativo sulla base di apposite graduatorie compilate secondo criteri definiti, che tengano conto dei requisiti di qualificazione professionale connessi con l'espletamento di tali incarichi e delle anzianità effettive di servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza».

— Il testo dell'art. 14, punto 6, del D.P.R. n. 568/1987 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87) è il seguente:

«6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica è prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali è prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni».

— Il testo dell'art. 15, punto 11, del sopra citato D.P.R. n. 568/1987 è il seguente:

«11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sarà inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverrà con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto è tenuto ad adottare».

Nota all'art. 27:

— Per il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 619/1980 ved. nota all'art. 1.

91G0368

DECRETO 28 giugno 1991, n. 323.

Regolamento per l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina, e successive modificazioni;

Viste le norme di attuazione per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 984;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare del 13 dicembre 1979, pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980, con la quale è stato adottato il «Piano agricolo nazionale» applicativo della legge 22 dicembre 1977, n. 984, che prevede l'istituzione dei centri di controllo genetico da parte delle associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 maggio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista l'ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985, e successive modifiche;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nelle sedute dell'11 e 21 aprile 1989;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 28 settembre 1989 e del 12 dicembre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 26 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I bovini dei centri di controllo genetico delle associazioni nazionali allevatori di bovini, giuridicamente riconosciute, previste dal piano agricolo nazionale, applicativo della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono sottoposti ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, nonché ai provvedimenti di applicazione citati in premessa.

2. A tal fine, la relativa attività di profilassi deve essere prevista nei programmi coordinati dalle regioni predisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124.

3. Le associazioni allevatori che gestiscono i predetti centri devono rispettare le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, dai provvedimenti di applicazione dell'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 e dal decreto ministeriale 21 settembre 1985, citati in premessa, nonché le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini alle condizioni e con le garanzie sanitarie di cui ai successivi articoli.

2. Nei predetti centri di controllo genetico possono affluire esclusivamente bovini maschi per le prove di valutazione genetica, che abbiano superato la prova della sieroneutralizzazione con esito negativo per la rinotracheite infettiva dei bovini (virus IBR - IPV).

3. Non possono essere presenti altri capi della specie bovina, e capi della specie bufalina, ovicaprina e suina o volatili da cortile, nonché equina.

Art. 3.

1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina alle seguenti condizioni:

che vi affluiscano esclusivamente bovini maschi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina nei quali i controlli periodici per la tubercolosi siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato le sei settimane di età dovrà essere sottoposto nell'allevamento di origine alla prova tubercolinica intradermica con esito negativo eseguita nei trenta giorni precedenti il trasferimento nel centro;

che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico anche sospetto riferibile a tubercolosi bovina e che nei bovini eventualmente deceduti non è stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica riferibile a tubercolosi;

che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano reagito negativamente ad una prova tubercolinica intradermica eseguita a distanza di tempo non inferiore a quattro mesi dall'introduzione nel centro stesso.

Art. 4.

1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi bovina alle seguenti condizioni:

che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovina e, sino e non oltre al 31 dicembre 1992, anche da allevamenti indenni da brucellosi;

nei predetti allevamenti i controlli periodici per la brucellosi bovina siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di età abbia presentato un titolo di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. agglutinanti ed un titolo inferiore a 20 U. CEE/ml alla fissazione del complemento eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro;

che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a brucellosi;

che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano presentato un tasso di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. per ml ed una reazione negativa alla fissazione del complemento ripetute dopo una distanza di almeno tre mesi. Il secondo controllo va comunque praticato dopo il compimento del dodicesimo mese di età.

Art. 5.

1. I centri di controllo genetico, di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. alle seguenti condizioni:

che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica nei quali i controlli periodici per la leucosi bovina enzootica siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di età, deve essere sottoposto nell'allevamento di origine ad un esame sierologico per la leucosi con esito negativo entro i trenta giorni precedenti il trasferimento nel centro;

che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico anche sospetto riferibile alla leucosi e che nei bovini eventualmente deceduti non sia stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica, anche sospetta, riferibile a leucosi bovina enzootica;

che tutti i bovini, durante la permanenza nel centro, siano stati sottoposti, con esito negativo, a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, il primo eseguito al sesto mese di età ed il secondo dopo il compimento del dodicesimo mese di età. La prima prova non è richiesta per quei soggetti che siano stati sottoposti ad un esame sierologico per la diagnosi della leucosi bovina enzootica nell'allevamento di provenienza nei trenta giorni antecedenti l'ingresso nel centro.

Art. 6.

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 e fino al 31 dicembre 1992 possono essere introdotti nel centro di controllo genetico anche bovini provenienti da allevamenti, non ancora riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, ma sotto controllo per la malattia secondo i piani di risanamento, di cui al decreto ministeriale 21 settembre 1985, alle seguenti condizioni:

che provengano da un allevamento sotto controllo ufficiale per la leucosi bovina enzootica nel quale risulti da apposita certificazione della competente autorità sanitaria che sono stati rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei piani di profilassi della leucosi e che nell'allevamento stesso, negli ultimi due anni, non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a leucosi bovina enzootica e nei bovini eventualmente deceduti non sia stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica riferibile a detta malattia;

che tutti i bovini dell'allevamento di provenienza, di età superiore a dodici mesi, siano stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, entro i tre mesi precedenti l'introduzione dei capi nel centro;

che tutti i bovini che affluiscono al centro e le relative madri abbiano presentato esito negativo ad una prova per la diagnosi della leucosi bovina enzootica praticata entro i trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro stesso.

Art. 7.

1. I controlli sui soggetti prima dell'ammissione al centro previsti negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto possono essere ripetuti in un apposito reparto di isolamento. In questo caso la durata del periodo di isolamento dei soggetti è fissata in trenta giorni dal ricevimento degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati. Se qualcuna delle prove di cui sopra risultasse positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento per essere avviato direttamente alla macellazione. In tali casi i restanti soggetti del gruppo dovranno essere sottoposti agli accertamenti diagnostici previsti dagli articoli 3, 4 e 5 per tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini,

relativamente alla malattia constatata, trascorsi trenta giorni dall'allontanamento dei capi positivi e dalle disinfezioni e disinfestazioni dei locali del centro.

2. I bovini devono essere introdotti nel reparto di isolamento del centro in gruppi, allo scopo di poter effettuare compiutamente i controlli previsti. Ogni gruppo deve essere allontanato dal reparto di isolamento trascorso il previsto periodo e prima della introduzione del gruppo successivo.

Art. 8.

1. I controlli diagnostici sono effettuati secondo i metodi, le tecniche di esecuzione ed i criteri di valutazione previsti dai provvedimenti di attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, nell'ambito dei programmi di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina, ai sensi della legge 31 marzo 1976, n. 124 e, per quanto concerne la leucosi bovina enzootica, dal decreto ministeriale 21 settembre 1985. I predetti controlli sono eseguiti dal servizio veterinario delle unità sanitarie locali.

Art. 9.

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli diagnostici previsti dal presente decreto, nei bovini del centro genetico si riscontrino capi infetti da tubercolosi o da brucellosi o da leucosi bovina enzootica, questi devono essere immediatamente isolati per essere avviati direttamente alla macellazione entro otto giorni dalla constatazione della malattia.

2. Per la malattia constatata viene sospeso immediatamente il riconoscimento di centro ufficialmente indenne.

3. La qualifica potrà essere riacquisita alle seguenti condizioni:

che immediatamente dopo l'eliminazione dei capi infetti siano eseguite ripetute ed adeguate disinfezioni e disinfestazioni;

che tutti i bovini presenti nel centro abbiano presentato esito negativo a due controlli per la malattia constatata distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo l'eliminazione dei capi infetti;

che fino all'esito favorevole del secondo controllo di cui sopra nessun bovino venga introdotto nel centro, né sia allontanato, se non per essere destinato alla macellazione.

Art. 10.

1. Le associazioni nazionali allevatori interessate, al termine di ogni anno solare, d'intesa con il servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio, presenteranno una relazione tecnico-sanitaria sull'attività del proprio centro genetico ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, nonché alla regione competente, da cui risulti l'attività svolta e gli eventuali inconvenienti riscontrati.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1991
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 59

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il provvedimento qui pubblicato è finalizzato a regolamentare in forma organica gli aspetti riguardanti i centri genetici in cui dovranno affluire vitelli maschi da riproduzione e da selezione che verranno poi provati nei centri tori dislocati nel territorio nazionale e l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica.

— La legge n. 124/1976 concerne il rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

— La legge n. 984/1977 riguarda fra l'altro il coordinamento degli interventi pubblici nel settore della zootecnica.

— La legge n. 833/1978 prevede l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0364

DECRETO 3 ottobre 1991.

Approvazione delle schede di rilevamento dei dati concernenti le attività dei servizi per le tossicodipendenze.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, di detto testo unico che prevede che il Ministro della sanità, determini, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni e province autonome e da parte delle unità sanitarie locali, dei dati concernenti le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

Considerata l'opportunità di determinare gli indirizzi concernenti il rilevamento dei dati sulle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, tenendo conto degli approfondimenti in proposito effettuati a livello tecnico in concomitanza con la definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali;

Ritenuto che la disciplina relativa alle rilevazioni epidemiologiche sulle dipendenze da alcool potrà formare oggetto di un distinto, successivo provvedimento, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che saranno formulate dalla apposita commissione di studio sull'alcoolismo, recentemente costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, con il quale è stato stabilito che le unità sanitarie locali, a completamento dei rendiconti trimestrali, inviano alle regioni o province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità, è stato autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, l'acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali;

Ritenuto, conseguentemente, di disciplinare la rilevazione dei dati innanzi specificati sulla scorta delle disposizioni richiamate, anche per quanto attiene alle modalità della relativa comunicazione al Ministero della sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 25 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di rilevazione dei dati

1. A decorrere dal 30 giugno 1991 le unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i modelli sotto specificati:

SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.

SER.02 - Caratteristiche del personale assegnato al servizio.

TSS.01 - Utenti distribuiti per fasce di età e soggetti non presi in carico.

TSS.02 - Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso.

TSS.03 - Trattamenti.

TSS.04 - Analisi delle urine.

TSS.05 - Test sierologico HIV per sesso.

TSS.06 - Test epatite virale B per sesso.

SEM.01 - Scheda semestrale.

Art. 2.

Modalità di compilazione dei modelli

1. I modelli di cui all'art. 1 sono compilati a cura del responsabile del SERT, tenendo conto delle note esplicative predisposte per ciascuno di essi.

Art. 3.

Modalità di trasmissione

1. I modelli SER.01, SER.02, TSS.01, TSS.02, TSS.03, TSS.04, TSS.05 e TSS.06 hanno periodicità annuale e sono inviati dai SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.

2. Il modello SEM.01 ha periodicità semestrale ed è inviato dai SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro quindici giorni dalla data delle rilevazioni di tipo puntuale o istantaneo cui si riferisce, ossia entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

Elaborazioni regionali e nazionali

1. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche ed elaborazioni di carattere riepilogativo dei dati trasmessi dai SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3.

2. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome.

Art. 5.

Abrogazione di norme pregresse

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme riguardanti la rilevazione dei dati, nella stessa materia, di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende costituire e mantenere aggiornata l'anagrafe dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze.

Pertanto, oltre all'invio annuale, tramite tale modello dovranno essere anche comunicate tutte le variazioni che intervengono durante l'anno.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
NUMERO DI STRUTTURE CARCERARIE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA: indicare il numero di istituti di pena presenti nel territorio e con i quali il Servizio sia convenzionato per l'assistenza dei tossicodipendenti detenuti;

POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA: indicare il numero complessivo di detenuti mediamente presenti in tali strutture.

Quadro **D**
NUMERO DI COMUNITÀ TERAPEUTICHE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA: indicare il numero di comunità terapeutiche presenti nel territorio e con le quali il Servizio sia convenzionato per l'assistenza ai tossicodipendenti;

NUMERO MEDIO DI PRESENZE: indicare il numero complessivo di soggetti mediamente presenti in tali strutture.

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE
DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI
O PSICOTROPE

RILEVAZIONE ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

A - ANNO DI RIFERIMENTO

B - REGIONE | USL | SERVIZIO

C - PERSONALE ATTIVO PRESSO IL SERVIZIO

QUALIFICA	N. ADDETTI ESCLUSIVAMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE	N. ADDETTI PARZIALMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE
1) MEDICI		
2) INFERMIERI O ASSISTENTI SANITARI		
3) PSICOLOGI		
4) ASSISTENTI SOCIALI		
5) EDUCATORI		
6) AMMINISTRATIVI		
7)		
8)		
9)		
TOTALE		

Data .... Il Responsabile del SERT ....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale assegnato al Servizio.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
QUALIFICA: è offerta la possibilità di indicare fino a tre figure professionali, non predefinite;

N. ADDETTI ESCLUSIVAMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE: si intende il personale dipendente (cfr. D.M. n. 444/90) che svolge il proprio servizio solo in questo settore;

N. ADDETTI PARZIALMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE: si intende il personale che svolge anche altre attività, ma esplica servizio continuativo anche in questo settore.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'età e il sesso dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendo i nuovi utenti da quelli già in carico o rientrati.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio, o qualsiasi altra struttura esterna al Servizio, opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti. Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Quadro A
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro B
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro C
SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di coloro che sono in carico presso il Servizio e che risultano residenti nel territorio della relativa U.S.L.; onde evitare duplicazioni di conteggio, in caso di utenti non residenti, conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non siano stati già presi in carico dal Servizio di residenza;

NUOVI UTENTI: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e vengono quindi presi in carico dal Servizio stesso. Vanno inclusi coloro che si rivolgono ai centri per motivi di emergenza e vengono pertanto trattati;

GIÀ IN CARICO O RIENTRATI: indicare il numero dei soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti.

Quadro D
SOGGETTI NON PRESI IN CARICO: indicare il numero dei soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto contatto con il Servizio (analisi, consigli, patenti, etc.), non sono stati trattati e pertanto non vanno considerati come presi in carico.

RILEVAZIONE ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE

UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO

A - ANNO DI RIFERIMENTO

B

REGIONE ____ USL ____ SERVIZIO ____

C - SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO

SOSTANZA	USO PRIMARIO	USO SECONDARIO
1) ALLUCINOGENI		
2) AMFETAMINE		
3) BARBITURICI		
4) BENZODIAZEPINE		
5) CANNABINOIDI		
6) COCAINA		
7) CRACK		
8) EROINA		
9) METADONE (escluso terapia sostitutiva)		
10) MORFINA		
11) ALCOOL		
12) ALTRO		

Data ....

Il Responsabile del SERT ....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendoli in base alla sostanza stupefacente d'abuso e in base all'uso primario o secondario che il soggetto ne ha fatto.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio, o qualsiasi altra struttura esterna al Servizio, opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti. Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo seplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di coloro che sono in carico presso il Servizio e che risultano residenti nel territorio della relativa U.S.L.; onde evitare duplicazioni di conteggio, in caso di utenti non residenti, conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non siano stati già presi in carico dal Servizio di residenza;

USO PRIMARIO: indicare, per ogni sostanza, il numero di soggetti per i quali l'abuso di tale sostanza ha determinato l'intervento del servizio;

USO SECONDARIO: indicare il numero di soggetti che usano tale sostanza come alternativa abituale alla sostanza per la quale sono stati classificati come "USO PRIMARIO".

TSS. 03

RILEVAZIONE ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE
TRATTAMENTI

A ANNO DI RIFERIMENTO

B

REGIONE ____ USL ____ SERVIZIO ____

C TRATTAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO

TIPOLOGIE	N. SOGGETTI	N. TRATTAMENTI
1) PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO		
2) TRATTAMENTO A BREVE TERMINE (≤ 60 gg.)		
a) METADONE INTEGRATO		
b) CLONIDINA (sola o associata)		
c) ALTRI FARMACI		
3) TRATTAMENTO PROTRATTO (> 60 GG.)		
a) METADONE INTEGRATO		
b) FARMACI NON SOSTITUTIVI (integrati)		
c) FARMACI NON SOSTITUTIVI (non integrati)		
4) TRATTAMENTO PROTRATTO CON ANTAGONISTI		
a) NALTREXONE INTEGRATO		
b) NALTREXONE NON INTEGRATO		
c) .... (integrato)		
d) .... (non integrato)		
5) ALTRO		

D

NUMERO SOGGETTI INVIATI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE ____

Data ....

Il Responsabile del SERT ....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero di soggetti trattati e di trattamenti erogati dal Servizio, distinti per tipologia e il numero di soggetti in carico presso il Servizio che sono stati inviati presso strutture riabilitative.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio, o qualsiasi altra struttura esterna al Servizio, opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospità l'utente.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
NUMERO SOGGETTI: indicare, per ognuna delle tipologie, il numero di soggetti in carico presso il Servizio e che risultano residenti nel territorio della relativa U.S.L., che sono stati trattati dal Servizio; onde evitare duplicazioni di conteggio, uno stesso soggetto può essere contato più di una volta solo qualora venga sottoposto, nel periodo di riferimento, a trattamenti di diversa tipologia mentre un soggetto che ripete più cicli dello stesso trattamento deve essere conteggiato una sola volta;

NUMERO TRATTAMENTI: indicare, per ognuna delle tipologie, il numero di trattamenti assegnati dal Servizio.

Quadro **D**
NUMERO SOGGETTI INVIATI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE: indicare il numero dei soggetti in carico presso il Servizio che sono stati inviati in strutture socio riabilitative.

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

TSS. 04

RILEVAZIONE ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE
ANALISI DELLE URINE

A ANNO DI RIFERIMENTO

B

REGIONE: USL: SERVIZIO:

C RISULTATI DELLE ANALISI ESEGUITE SU SOGGETTI IN CARICO PRESSO IL SERVIZIO

N. SOGGETTI SOTTOPOSTI AD ANALISI URINE | N. ANALISI EFFETTUATE | N. ANALISI POSITIVE

Data ....

Il Responsabile del SERT ....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello intende verificare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'effettuazione delle analisi delle urine sui soggetti in carico presso il Servizio.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio, o qualsiasi altra struttura esterna al Servizio, opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti. Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
N. SOGGETTI SOTTOPOSTI AD ANALISI URINE: indicare il numero di coloro che sono in carico presso il Servizio e che risultano residenti nel territorio della relativa U.S.L.,.per i quali siano state effettuate analisi delle urine; onde evitare duplicazioni di conteggio, in caso di utenti non residenti, conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non siano stati già presi in carico dal Servizio di residenza;

N. ANALISI EFFETTUATE: indicare il numero totale di analisi delle urine effettuate sui soggetti di cui al punto precedente;

N. ANALISI POSITIVE: indicare il numero delle analisi di cui al punto precedente che sono risultate positive.

TSS. 05

RILEVAZIONE ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE
TEST SIEROLOGICO HIV

A. ANNO DI RIFERIMENTO

B. REGIONE USL SERVIZIO

C. SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO

ESAME HIV	NUOVI INGRESSI		GIÀ IN CARICO O RIENTRATI	
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE
1) POSITIVO				
2) NEGATIVO				
3) NON ESEGUITO				
TOTALE				

Data ....

Il Responsabile del SERT ....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende monitorare la prevalenza di anticorpi Anti-HIV nei soggetti in carico presso il Servizio.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio, o qualsiasi altra struttura esterna al Servizio, opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti. Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di coloro che sono in carico presso il Servizio e che risultano residenti nel territorio della relativa U.S.L.; onde evitare duplicazioni di conteggio, in caso di utenti non residenti, conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non siano stati già presi in carico dal Servizio di residenza;

NUOVI INGRESSI: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e vengono quindi presi in carico dal Servizio stesso. Vanno inclusi coloro che si rivolgono ai centri per motivi di emergenza e vengono pertanto trattati;

GIÀ IN CARICO O RIENTRATI: indicare il numero dei soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti.

Con riferimento alla seconda colonna (già in carico o rientrati):

- **"POSITIVO":** si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma.
- **"NEGATIVO":** si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno.
- **"NON ESEGUITO":** vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno.

RILEVAZIONE ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE
TEST EPATITE VIRALE B

A - ANNO DI RIFERIMENTO

B

REGIONE USL SERVIZIO

C - SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO

ESAME EPATITE VIRALE B	NUOVI INGRESSI		GIÀ IN CARICO O RIENTRATI	
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE
1) POSITIVO				
2) NEGATIVO				
3) NON ESEGUITO				
TOTALE				

Data ....

Il Responsabile del SERT ....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota dei soggetti in carico presso il Servizio che risultano esenti dall'infezione del virus dell'epatite HBV (attuale o pregressa).

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio, o qualsiasi altra struttura esterna al Servizio, opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti. Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di coloro che sono in carico presso il Servizio e che risultano residenti nel territorio della relativa U.S.L.; onde evitare duplicazioni di conteggio, in caso di utenti non residenti, conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non siano stati già presi in carico dal Servizio di residenza;

NUOVI INGRESSI: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e vengono quindi presi in carico dal Servizio stesso. Vanno inclusi coloro che si rivolgono ai centri per motivi di emergenza e vengono pertanto trattati;

GIÀ IN CARICO O RIENTRATI: indicare il numero dei soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti.

In riferimento alla seconda colonna (già in carico o rientrati):

- **"POSITIVO":** positività per almeno un marker di infezione (attuale o pregressa);
- **"NEGATIVO":** negatività per tutti i markers;
- **"NON ESEGUITO":** vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno.

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE PER LE DIPENDENZE
DA ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI
O PSICOTROPE

SEM. 01

RILEVAZIONE SEMESTRALE NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE

A

ANNO DI RIFERIMENTO ☐ 15 GIUGNO ☐ 15 DICEMBRE ☐

B

REGIONE ☐ USL ☐ SERVIZIO ☐

C SITUAZIONE ALLA DATA INDICATA

UTENTI IN CARICO:

MASCHI ☐

FEMMINE ☐ TOTALE ☐

UTENTI RESIDENTI ☐

UTENTI NON RESIDENTI ☐

SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA

EROINA ☐ CANNABINOIDI ☐

COCAINA ☐ ALTRO ☐

TRATTAMENTO E ANALISI URINE:	N. SOGGETTI TRATTATI	N. ANALISI EFFETTUATE	N. ANALISI POSITIVE
METADONE INTEGRATO A BREVE TERMINE			
METADONE INTEGRATO PROTRATTO			
FARMACOLOGICO NON SOSTITUTIVO (integrato)			
FARMACOLOGICO NON SOSTITUTIVO (non integrato)			
SOLO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO			

SOGGETTI SEGUITI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE ☐

SOGGETTI NON PRESI IN CARICO ☐

Data . . . . Il Responsabile del SERT . . . .

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è valutare il potenziale flusso **giornaliero** al Servizio. A tale fine si utilizza un metodo di studio detto di prevalenza "puntuale" o "istantanea", che dovrebbe servire a fotografare la popolazione tossicodipendente del Servizio stesso ad una data prefissata. Tale rilevazione avrà luogo semestralmente, fornendo il quadro della situazione relativo a due giorni fissi scelti in diversi periodi dell'anno (15 giugno e 15 dicembre).

Questa rilevazione è da ritenersi supplementare e non sostitutiva della raccolta dettagliata di dati relativi all'afferenza annuale di soggetti in carico ai Servizi, fornendo informazioni in parte diverse.

Quadro **A**
ANNO DI RIFERIMENTO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati;

15 GIUGNO, 15 DICEMBRE: barrare la casella corrispondente al giorno della rilevazione.

Quadro **B**
REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986;

SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato.

Quadro **C**
UTENTI IN CARICO: indicare il numero di soggetti che risultano in trattamento alla data indicata.

SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA: si intende la sostanza d'abuso che ha determinato la richiesta di trattamento l'ultima volta che il soggetto è stato preso in carico presso il Servizio.

TRATTAMENTI E ANALISI URINE: per "metadone integrato a breve termine" si intende $\leq$ 60 gg. mentre quello "protratto" è $>$ 60 gg.; per le indicazioni da fornire riguardo le analisi delle urine si deve fare riferimento all'ultima settimana che precede la data di rilevazione.

SOGGETTI SEGUITI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE: indicare il numero dei soggetti che, alla data indicata, risultano inseriti in strutture riabilitative ma continuano ad essere seguiti dagli operatori del Servizio.

SOGGETTI NON PRESI IN CARICO: indicare il numero dei soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto contatto con il Servizio nel giorno della rilevazione, (analisi, consigli, patenti, etc.), non sono stati trattati e pertanto non vanno considerati come presi in carico.

91A4537

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1991.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per l'anno 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Vista la legge n. 406 del 29 dicembre 1990 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93»;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Servizio fondi speciali di previdenza - Reparto contributi e pensioni Fondo clero e culto diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 17 maggio 1990 con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è risultata pari al 9,2% per l'anno 1989;

Decreta:

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1989, da L. 6.769.945.280 a L. 7.392.780.246.

Roma, 10 aprile 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1991
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 277

91A4552

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 3 giugno 1991.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 ed il decreto del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 26 marzo 1991;

Ritenuto di approvare e deliberare nella loro interezza i progetti considerati nella presente delibera;

Considerato che l'intervento sul progetto Alenia S.p.a. n. 52003/55013 di costo superiore a 20 milioni di ECU, di cui all'art. 1 della presente delibera, è subordinato all'approvazione della Commissione della CEE;

Vista la relazione dell'Istituto mobiliare italiano relativa all'iscrizione a perdita del Fondo ricerca applicata ed all'aumento del capitale sociale della Sago S.p.a. - Firenze, comunicata alla segreteria del CIPI e, ritenuto di procedere a tale aumento per mantenere l'iniziale percentuale di partecipazione del Fondo al capitale sociale (30%), di cui all'art. 3 della presente delibera;

Vista la delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 dicembre 1990 con la quale veniva riconosciuto l'intervento nella sola forma del contributo in conto interessi per il progetto presentato da Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a. n. 50837/54434, e ritenuto di accogliere la richiesta dell'azienda di contributo nella spesa nei termini di cui all'art. 4 della presente delibera;

Visto l'art. 1 della delibera in data 15 dicembre 1990, in ordine al progetto Elettrocarbonium S.p.a. n. 51315 con vincolo di approvazione da parte della CEE, sulla base dell'appartenenza al settore siderurgia e preso atto della comunicazione dell'azienda in data 18 febbraio 1991 secondo la quale la stessa appartiene al settore chimico, di cui all'art. 5 della presente delibera;

Visto l'art. 5 della delibera in data 23 luglio 1990 in ordine ai progetti Farmitalia Carlo Erba S.r.l. n. 49948/53226 e S.G.S. Thomson Microelectronics S.r.l. n. 50809/53070 e l'art. 2 della delibera in data 15 dicembre 1990 per il progetto Fidia S.p.a. n. 52804/54074 nonché le comunicazioni n. 1182 e n. 1183 in data 16 febbraio e n. 2268 del 27 marzo 1991 con le quali la Commissione CEE approva i suddetti progetti, come indicato nell'art. 6 della presente delibera;

Viste le relazioni istruttorie trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano riguardanti modifiche di ordine diverso dei progetti di cui all'art. 4 della presente delibera;

Visto il decreto ministeriale 503289/1-E del 30 dicembre 1989, con il quale è stato assunto impegno della somma di lire 750 miliardi sul cap. 8176 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 5 Università, foglio n. 10, con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) e dei rientri di gestione dell'anno 1989;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ADVANCED SYSTEMS S.R.L. - Napoli (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Software per l'interrogazione di archivi elettronici di grandi dimensioni» (prat. 52365).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

479 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

299 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 25% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1990.

Condizioni particolari:

1) fidejussione dei signori Salvatore Esposito e Lucio Goglia;

2) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 30 novembre 1990 e sugli utili degli esercizi 1990 e 1991.

2) ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Apparati elettroottici modulari» (prat. 52002).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

5.954 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 1.551 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 4.403 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

5.954 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 1.551 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 4.403 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della Finmeccanica - Società finanziaria per azioni - Roma.

3) ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema di riconoscimento elettronico» (prat. 52003).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

12.948 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi;

12.948 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della Finmeccanica - Società finanziaria per azioni - Roma.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione della CEE.

4) ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sorveglianza aerea metanodotti» (prat. 52954).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.706 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

1.706 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e dieci mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 19 giugno 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della Finmeccanica - Società finanziaria per azioni - Roma.

5) ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Contatori elettronici per centrali telefoniche elettromeccaniche» (prat. 53089).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.524 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 689 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 835 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

915 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 393 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 20% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 522 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 25% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 14 settembre 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della Finmeccanica - Società finanziaria per azioni - Roma.

6) ANSALDO TRASPORTI S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi esperti per la gestione del traffico su rotaia» (prat. 51883).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.426 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27.5% dei costi ammessi;

1.426 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1988.

Condizioni particolari: fidejussione Ansaldo S.p.a. Genova.

7) BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A. - Roma; I.R.F.I. - ISTITUTO RICERCHE FARMACOLOGICHE INTERNAZIONALE S.P.A. - Ferentino (Frosinone) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci antidepressivi» (prat. 53765).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.447 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 261 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 3 186 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

2.140 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 149 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 20% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.991 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 25% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

8) CANTINE COOPERATIVE RIUNITE S.C.R.L. - Reggio Emilia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove bevande a base d'uva» (prat. 52004).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.309 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

1.309 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

9) CASAGRANDE S.P.A. - Fontanafredda (Pordenone) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Tecnologie ed attrezzature per l'allargamento di gallerie ferroviarie» (prat. 52808).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.794 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

1.794 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

10) COMAU S.P.A. - Grugliasco (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Unità di governo per stazioni robotizzate ad elevata integrazione ed adattività».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 54617);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 51762).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di 12.712 milioni di lire corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a 23.114 milioni di lire.

Contributo nella spesa: 3.467 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1988, quattro anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

11) C.T.S. ELECTRONICS S.R.L. - Ivrea (Torino) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi prodotti e dispositivi per applicazioni bancarie e telematiche» (prat. 52182).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.028 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 16 febbraio 1989.

Condizioni particolari:

1) fidejussione dei signori Franco Ugo, Guido Genisio, Stefano Maglione e Paolo Ciampi;

2) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 30 giugno 1990 e sugli utili degli esercizi 1990-91 e 1991-92.

12) CURT GEORGI IMES S.P.A. - Sesto S. Giovanni (Milano) (classificata grande impresa) CEE.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi aromi per alimenti da fonti naturali» (prat. 52949).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.065 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

1.065 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1989.

Condizioni particolari:

1) fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto;

2) aumento per contanti del capitale sociale prima della stipula da lire 1.000 milioni a lire 2.500 milioni.

13) FIDENZA VETRARIA S.P.A. - Rozzano (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Manipolazione automatica prodotti in vetro» (prat. 51320).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 862 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1988.

14) FIDENZA VETRARIA S.P.A. - Rozzano (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Vetro cemento innovativo» (prat. 51997).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

574 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

574 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1989.

15) GRANDI R. S.N.C. DI R. GRANDI e G. BOLELLI - Bologna (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova confezionatrice per profilattici» (prat. 52795).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

380 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi;

380 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

16) IMESI - INDUSTRIE METALMECCANICHE SICILIANE S.P.A. - Carini (Palermo) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo veicolo per metropolitana leggera» (prat. 51895).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.815 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 827 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.988 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

2.815 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 827 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.988 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 novembre 1988.

Condizioni particolari: fidejussione dell'«Aviofer Breda S.p.a.».

17) ITALGEL S.P.A. - Parma; SME RICERCHE - RICERCA AGRO ALIMENTARE DEL GRUPPO SME SOC. CONSORTILE P.A. - Napoli (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Trattamento termico a microonde di prodotti alimentari» (prat. 52814).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

826 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 354 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 472 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

826 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 354 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 472 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1989.

Condizioni particolari:

1) fidejussione della «SME - Società Meridionale Finanziaria S.p.a.» - Napoli;

2) verifica dell'avvenuto apporto in contanti nell'Italgel di L. 40 miliardi sotto forma di anticipazioni in c/aumento capitale;

3) ripianamento delle eventuali perdite 1990 della «SME - Ricerche» mediante apporto di denaro fresco.

18) ITALSIEL - ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI ELETTRONICI S.P.A - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Stazione di lavoro dedicata per la formazione».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 53854 ex 49198).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento IMI di lire miliardi 7.873 corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 11.248 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1987; cinque anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

19) JET S.P.A. - Reggio Emilia (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Motori per elettropompe sommerse» (prat. n. 51325).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 534 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1988.

Condizioni particolari:

1) fidejussione dei signori Alfredo Francia e Mauro Montagna;

2) aumento per contanti del capitale sociale prima della stipula da lire 400 milioni a lire 600 milioni;

3) postergazione al finanziamento R.A. dei versamenti dei soci in c/aumento capitale di lire 300 milioni.

20) LANDIS & GYR S.P.A. - Peschiera Borromeo (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di supervisione di centrali termoelettriche».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 52787 ex 54791).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 16.554 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 23.649 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 21 aprile 1989, cinque anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

21) L.M.M. DI COSCIA MADERO & C. S.N.C. - Passignano sul Trasimeno (Perugia) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova unità operatrice tagliatubi ad utensili rotanti con alimentatore automatico» (prat. 52072).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 617 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

22) MACCHINE AGRICOLE MALETTI S.P.A. - Modena (classificata grande impresa) CEE.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Manutenzione dei tappeti erbosi» (prat. 51893).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 754 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

23) F.LLI MARZOLI & C. S.P.A. - Palazzolo sull'Oglio (Bergamo) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo impianto cotoniero di filatura ad anelli»

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54415).

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 50904).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 9.407 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 17.104 milioni.

Contributo nella spesa: 2.565 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° marzo 1988, quattro anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

24) MONTEFLUOS S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi idrocarburi non interagenti con l'ozono» (prat. 52064).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.362 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

2.362 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 10 gennaio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della «Montedison S.p.a.» Milano.

25) MORO S.P.A. - Fiume Veneto (Pordenone) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi per aspirazione di solidi, liquidi e fanghi di grande profondità» (prat. 53108).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

751 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

751 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1989.

26) NECCHI COMPRESSORI S.R.L. - Pavia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Compressore frigorifero ad alto rendimento» (prat. 51940).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:

1.397 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 dicembre 1988.

27) NUOVA MA.NA.RO. S.P.A. - Jesi (Ancona) (classificata grande impresa) CEE.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Telai in lega leggera per autobotte» (prat. 51564).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

493 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

493 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 3 agosto 1988.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più Istituti di credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

28) NUOVO PIGNONE S.P.A. - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Compressori centrifughi per l'industria e per impianti di estrazione sottomarini».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 55026);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 53909);

contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T. al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di 6.382 milioni di lire corrispondente al 55% dei costi ammessi, pari a 11.605 milioni di lire;

contributo nella spesa: 1.740 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 2 maggio 1990; cinque anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

29) OLEIFICI FASANESI S.R.L. - Fasano (Brindisi) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Valorizzazione sottoprodotti oli alimentari» (prat. 52065).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

603 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui settantatre milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 530 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

603 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 73 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 530 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 10 gennaio 1989.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Berardino Guarini, Eugenio Martucci, Sante Guarini e Antonietta Maria Guarini.

30) PETRONCINI ELETTROMECCANICA S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Torrefazione ecologica» (prat. 52839).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

517 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

295 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 20% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti i credito di gradimento dell'I.M.I., da rilasciare anche con separato atto.

31) REGLASS S.P.A. - Minerbio (Bologna) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di un nuovo processo di fabbricazione di nastri preimpregnati per la produzione di manufatti in materiale composito» (prat. 52005).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

470 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi;

470 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1989.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Luciano Pirazzini, Luca Pirazzini, Paolo Pirazzini, Massimo Pirazzini, Loredana Paioli;

aumento per contanti del capitale sociale prima della stipula da 480 milioni di lire a 1.080 milioni di lire;

impegno a non effettuare a qualsiasi titolo distribuzioni a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1990 e sugli utili degli esercizi 1991 e 1992.

32) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A. - Messina (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Aliscafo ad ali immerse» (prat. 53763).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.448 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 611 milioni di lire in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 2.837 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

3.448 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 611 milioni di lire in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 2.837 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

33) SAIMP SISTEMI S.P.A. - Padova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema flessibile di rettificatura automatica» (prat. 49784).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.333 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 25 giugno 1987.

Condizioni particolari:

1) fidejussione della «Mandelli Industriale S.p.a.» Piacenza;

2) ripianamento delle perdite dell'esercizio 1990 mediante versamento in contanti da effettuare prima della stipula.

34) SAMPUTENSILI S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Rettificatrice per viti di plastificazione» (prat. 51314).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.035 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 18 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.017 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 23 giugno 1988.

35) SELIN S.P.A. - Casale Monferrato (Alessandria) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Macchine elettriche ad alte prestazioni».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54616 ex 49798).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di 9.621 milioni di lire, corrispondente al 70% dei costi ammessi per 13.745 milioni di lire.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 6 luglio 1987, sei anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

36) S.G.S. ECOLOGIA S.R.L. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Smaltimento reflui industriali contenenti Policlorobifenili» (prat. 51116).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

490 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

490 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1988.

Condizioni particolari: fidejussione della «S.G.S. - Italia Società Generale di Sorveglianza S.p.a.» - Milano e della «Ecotrol S.p.a.» - Torino.

37) SIRA S.R.L. - Caponago (Milano) (classificata grande impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi radianti e sistemi di multiplazione nel radiocellulare a 900 MHZ» (prat. 51346).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.886 milioni di lire nella forma di credito agevolato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

1.886 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1988.

Condizioni particolari:

1) fidejussione dei signori Franco Mauri, Vittorio Raviola ed Ermenegildo Ventura;

2) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 30 giugno 1990 e sugli utili degli esercizi 1990, 1991 e 1992.

38) TEKSID S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Prototipo di fabbrica automatica integrata».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 53853);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 50618).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di 7.002 milioni di lire corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a 12.732 milioni di lire.

Contributo nella spesa: 1.909 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° marzo 1988, sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

39) TEKSID S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Impianto innovativo di colata di getti in lega leggera» (prat. 52957).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

828 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi;

828 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 maggio 1989.

Condizioni particolari: lettera di patronage della «Fiat S.p.a.» - Torino.

40) TELESPAZIO S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di un sistema avanzato di controllo per satelliti» (prat. 52356).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

8.760 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 2.056 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 6.704 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

8.760 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 2.056 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 6.704 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 marzo 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della Stet S.p.a. - Torino.

41) TRINOVA S.P.A. - Vignate (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Unità di governo per stazioni robotizzate ad elevate integrazione ed adattività».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 54618);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 51378).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di 1.401 milioni di lire corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a 2.548 milioni di lire.

Contributo nella spesa: 382 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1988, quattro anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

2) Alla spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1, si provvede come segue:

a) la quota da porre a carico della legge n. 346/88 sarà determinata ai sensi dell'art. 7;

b) la quota da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/68, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in 130.015 milioni di lire viene finanziata ai sensi dell'art. 8.

Art. 2.

1. In ordine alla richiesta di contributo da parte dell'Azienda il seguente intervento deliberato in data 29 dicembre 1990 è così modificato:

1) ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Applicazioni dell'intelligenza artificiale».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 54434);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 50837).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di 6.191 milioni di lire corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a 11.257 milioni di lire.

Contributo nella spesa: 1.688 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 8 febbraio 1988, sei anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

2) Alla spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1, si provvede come segue:

a) la quota da porre a carico della legge n. 346/88 sarà determinata ai sensi dell'art. 7;

b) la quota da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/68, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in 1.688 milioni di lire viene finanziata ai sensi dell'art. 8.

Art. 3.

1. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato alle seguenti operazioni (prat. 26729) in ordine alla SAGO S.P.A. - Firenze, società di ricerca costituita con la partecipazione del Fondo ricerca applicata:

a) iscrizione a perdita del fondo R.A. della somma di L. 119.600.000 pari al 29,9% della riduzione di capitale effettuata a copertura di perdite;

b) sottoscrizione per l'importo massimo di lire 540.000.000 della quota di pertinenza dell'aumento di capitale deliberato per L. 1.800.000.000 in misura tale che la partecipazione globale non superi il 30% con facoltà per l'I.M.I./FRA di cedere quote ad eventuali nuovi soci sempre mantenendo la maggioranza relativa del capitale sociale, come previsto dalle direttive CIPI;

imputazione della somma di L. 540.000.000: quota grandi Nord.

2. Alla spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/68, e successive modifiche e integrazioni, determinata in L. 540.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 8.

Art. 4.

1. Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

1.1. FULGORCAVI - S.P.A. - Latina.

«Cavi con fibre ottiche» (prat. 41170).

Delibera M.R.S.T.: 19 dicembre 1985.

«Cavi per alta tensione ad isolante estruso e relative mescole e linea di vulcanizzazione» (prat. 41171).

Delibera M.R.S.T.: 25 luglio 1984.

Modifica titolarità con intestazione a «Alcatel Cavi - S.p.a.» - Battipaglia (Salerno).

1.2. MICROSISTEMI - S.P.A. - Roma.

«Sistema di progettazione avanzato per circuiti integrati VLSI» (prat. 47308).

Delibera M.R.S.T.: 13 novembre 1987 - modifica titolarità e durata;

Titolarità: Telesia Microelettronica - S.r.l. - Roma, senza liberazione dell'originaria intestataria.

Durata ricerca: sei anni e due mesi (15 ottobre 1985-31 dicembre 1991).

Ammortamento: in n. 14 rate semestrali (1° luglio 1992-1° gennaio 1999).

1.3. C.E.SET. - S.P.A. - Castell'Alfero (Asti).

«Motorizzazione a velocità variabile per lavabiancheria» (prat. 50602).

Delibera M.U.R.S.T.: 23 luglio 1990 - modifica titolarità e garanzie.

Titolarità: C.E.Set. - S.r.l. - Castell'Alfero (Asti).

Condizioni particolari: lettera di patronage della Emerson Electric Co. - St. Louis (USA).

1.4. INFOS - S.P.A. - Torino.

«Sistema di microelaboratori portatili telefonici per introduzione dati» (prat. 43966).

Delibera M.R.S.T.: 29 ottobre 1985 - modifica titolarità.

Titolarità: «Infos Holding - S.p.a.» - Torino in solido con «Infos Telematica - S.p.a.» - Torino.

1.5. TECNO IDRO METEO - Società consortile per azioni - Pomezia (Roma).

«Sistema integrato per il controllo dell'inquinamento atmosferico - Simpatia» (prat. 46982).

Delibere M.U.R.S.T.: 13 novembre 1987, 16 marzo 1989, 30 ottobre 1989 - Modifica durata.

Durata ricerca: cinque anni (1° marzo 1987-28 febbraio 1992).

Ammortamento: in n. 10 rate semestrali (1° gennaio 1993-1° luglio 1997).

1.6. SES N.V. - S.A. - Tienen (Belgio).

«Miglioramento genetico del seme della barbabietola da zucchero» (prat. 46430).

Delibere M.R.S.T.: 7 aprile 1987, 16 marzo 1989 - Modifica titolarità e garanzie.

Titolarità: ICI Seeds Ses N.V. - S.A. - Tienen (Belgio) con fidejussione della «ICI plc» - Londra.

1.7. DIESEL RICERCHE - S.P.A. - Trieste.

«Motore diesel a bassa segnatura magnetica» (prat. 48156).

Delibere M.R.S.T.: 23 dicembre 1986, 25 febbraio 1987 - Modifica importo, imputazione e durata.

Importo massimo: 2.276 milioni di lire nella forma di credito agevolato, quota Nord, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi; 2.276 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, quota Nord, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata ricerca: sei anni e otto mesi (2 maggio 1986-31 dicembre 1992);

Ammortamento: in n. 13 rate semestrali (1° luglio 1993-1° luglio 1999).

1.8. ANSA MARMITTE - S.P.A. - Finale Emilia (Modena).

«Silenziatore per autovettura progettato su dati di calcolo sistematico, utilizzando la tecnica dei filtri di frequenza» (prat. 47169).

Delibera M.R.S.T.: 25 luglio 1986 - Modifica titolarità e garanzie.

Titolarità: «Ansa Marmitte - S.p.a.» - Finale Emilia (Modena), con rilascio di dichiarazione di unico azionista della «Sogefi - S.p.a.» - Mantova e liberazione della signora Liliana Borgatti dalla fidejussione a suo tempo prestata.

1.9. FIAR - FABBRICA ITALIANA APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE S.P.A. - Milano.

«Sensori elettroottici per il controllo del tiro» (prat. 44183).

Delibere M.R.S.T.: 21 maggio 1986, 25 febbraio 1987 - Modifica durata.

Durata ricerca: otto anni (1° ottobre 1983-30 settembre 1991).

Ammortamento: in n. 12 rate semestrali (1° luglio 1992-1° gennaio 1998).

1.10. KONTRON INSTRUMENTS - S.P.A. - Milano.

«Monitoraggio della pressione arteriosa su paziente ambulante» (prat. 48076).

Delibere M.R.S.T.: 23 dicembre 1986, 15 dicembre 1990 - Modifica durata.

Durata ricerca: sei anni (1° aprile 1986-31 marzo 1992).

Ammortamento: in n. 14 rate semestrali (1° gennaio 1993-1° luglio 1999).

1.11. SAGO - S.P.A. - Firenze.

«Sistema informativo per la direzione sanitaria» (prat. 48206).

Delibere M.R.S.T.: 25 febbraio 1987, 30 ottobre 1989 - Modifica titolarità.

Titolarità: «Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a.» - Napoli.

1.12. SAGO - S.P.A. - Firenze.

«Sistema informativo per la medicina di base» (prat. 48350).

Delibere M.R.S.T.: 9 giugno 1987, 6 maggio 1988, 16 marzo 1989 - Modifica durata.

Durata ricerca: cinque anni e un mese (1° giugno 1986 - 30 giugno 1991).

Ammortamento: in n. 14 rate semestrali (1° gennaio 1992-1° luglio 1998).

2. Alla spesa derivante dalla modifica dell'intervento di cui al comma 1, punto 1.7, disposta ai sensi della legge n. 1089/68, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in 1.464 milioni di lire si provvede ai sensi dell'art. 8.

Art. 5.

La condizione di approvazione da parte della Commissione CEE, stabilita in ordine al progetto Elettrocarbonium S.p.a. n. 51315 ammesso al finanziamento dall'art. 1 della delibera 15 dicembre 1990, è revocata.

Art. 6.

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione CEE, gli interventi sui seguenti progetti, deliberati in data 23 luglio 1990, art. 5 e 15 dicembre 1990, art. 2 sono resi operativi:

Farmitalia Carlo Erba S.r.l. n. 49948/53226;

S.G.S. Thomson Microelectronics S.r.l. numero 50809/53070;

Fidia S.p.a. n. 52804/54074.

Art. 7.

Per i progetti per i quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 è disposta la concessione del contributo in conto interessi, previsto dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, l'ammontare di detto contributo sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 8.

1. Alla spesa derivante dagli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, determinata in complessive lire milioni 133.707 si provvede come segue:

a) quanto a 12.521 milioni di lire a carico del capitolo 7551 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1991, in conto residui 1989;

b) quanto a 53.093 milioni di lire in conto rientri 1989;

c) quanto a 23.512 milioni di lire a carico del capitolo 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero in conto competenza per l'anno 1991;

d) quanto a 44.581 milioni di lire a carico del corrispondente capitolo per l'anno 1992.

2. Le somme di cui ai precedenti commi saranno trasferite all'I.M.I., a richiesta dello stesso Istituto, in relazione allo stato di avanzamento delle attivita di ricerca, per essere erogate ai soggetti beneficiari degli interventi.

3. Ove le somme impegnate ai sensi dei commi precedenti dovessero superare le necessità di erogazione per minori utilizzi dei finanziamenti concessi, rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari, le disponibilità risultanti saranno utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, per ulteriori interventi.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 3 giugno 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1991
Registro n. 10 Università, foglio n. 353

91A2641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata con il protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, firmato a Parigi il 16 novembre 1982.

A seguito dell'emanazione della legge n. 131 del 5 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 21 dicembre 1990 che ha autorizzato la ratifica dell'Italia al protocollo di modifica della convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare emendata con il protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, firmato a Parigi il 16 novembre 1962, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 14 giugno 1985. Essendosi verificate le condizioni previste nella parte II (e), il protocollo è entrato in vigore il 1° agosto 1991. Detto protocollo è in vigore, dunque, dalla suddetta data tra Italia e i seguenti Stati:

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.

91A4561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori

Con decreto ministeriale 30 settembre 1991 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori - I.T.A.L., nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso.

91A4564

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa A.V.I.R. 84 a responsabilità limitata», in Roma

Con decreto ministeriale 7 agosto 1991 il sig. Scaglione Giovanni è stato revocato dall'incarico di liquidatore della società «Cooperativa A.V.I.R. 84 a responsabilità limitata», costituita per rogito notaio dott. Cesare Arcangeli in data 21 dicembre 1983, con sede in Roma, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 20 marzo 1986 ed in sostituzione è nominato liquidatore della stessa il dott. Alfredo Maccallini, residente in viale XXI Aprile, 12, Roma.

91A4563

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Finney», in Roma

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991, registro n. 42 Interno, foglio n. 360, la «Fondazione Finney», con sede in Roma, è stata autorizzata a modificare lo statuto ed a mutare l'attuale sua denominazione in quella di «Fondazione Finney a tutela della condizione degli anziani», giusta delibere del consiglio di amministrazione del 25 gennaio 1989 e 4 giugno 1991, siccome risultanti dai verbali autentici d'adunanza, numeri di repertorio 72492 e 27368 redatti, in pari date, rispettivamente a rogito del dott. Nicola Rivani Farolfi, notaio in Paullo e del dott. Antonio Maria Zappone, notaio in Roma.

91A4566

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune censuario di Casalecchio sul Reno

Con D.A. 19 settembre 1991, n. 3066 BO/B.I.138, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 17 ubicato lungo l'autostrada Bologna-Bari-Taranto-Tronco tangenziale nord di Bologna, e contraddistinto al foglio n. 1, mappali 430 e 431, del comune censuario di Casalecchio sul Reno (Bologna).

91A4568

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 23, prima colonna, all'art. 1, comma 3, dove è scritto: «...: *c)* Sostanze comburenti ...», si legga: «... *e)* Sostanze comburenti ...»;

alla pag. 24, prima colonna, nella tabella riportata sotto Parte prima, in corrispondenza del n. 8., dove è scritto: «8. Ossigeno *liquido* ...», si legga «8. Ossigeno ...»;

sempre alla pag. 24, seconda colonna, nella tabella riportata sotto Parte seconda, in corrispondenza del n. 2 ., dove è scritto: «2. Sostanze e preparati che sono classificati come "tossici" (4), ...», si legga: «2. Sostanze e preparati che sono classificati come "*molto* tossici" (4), ...»;

alla stessa pagina, medesima colonna, alla nota (2), nell'elencazione dei riferimenti normativi, dove è scritto: «decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. *233* (antiparassitari);», si legga: «decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. *223* (antiparassitari);».

91A4583

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 concernente: «Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1989-90». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1991).

Nella tabella annessa al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante le varietà di riso italiano, sotto Gruppo fino (1):, dove è scritto: «Bonnet Bell (2) o Loto...», si legga: «Bonnet Bell (2) *o Europa* o Loto...».

91A4570

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.200